



INTESA SANPAOLO  
LIFE

## Exclusive<sub>Insurance</sub>

RE101

# Condizioni Contrattuali

Data di validità: 03/03/2018

---

## Sommario

---

<b>Art. 1</b>	Oggetto del contratto	pag. 1
<b>Art. 2</b>	Conflitto di interessi	pag. 1
<b>Art. 3</b>	Rischi finanziari	pag. 1
<b>Art. 4</b>	Versamenti	pag. 2
<b>Art. 5</b>	Conclusione del contratto, la decorrenza e la durata	pag. 2
<b>Art. 6</b>	Ripensamento, revoca della proposta e recesso del contratto	pag. 3
<b>Art. 7</b>	Attribuzione delle quote	pag. 4
<b>Art. 8</b>	Percorsi di investimento	pag. 5
<b>Art. 9</b>	Fondi di investimento	pag. 7
<b>Art. 10</b>	La protezione individuale	pag. 8
<b>Art. 11</b>	Attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia	pag. 10
<b>Art. 12</b>	Beneficiari	pag. 12
<b>Art. 13</b>	Prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato	pag. 12
<b>Art. 14</b>	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Investitore e dell'Assicurato	pag. 13
<b>Art. 15</b>	Cambio Percorso	pag. 13
<b>Art. 16</b>	Trasferimento di quote tra fondi (switch)	pag. 13
<b>Art. 17</b>	Riscatto	pag. 14
<b>Art. 18</b>	Decumulo finanziario	pag. 16
<b>Art. 19</b>	Costi	pag. 17
<b>Art. 20</b>	Variazioni contrattuali	pag. 19
<b>Art. 21</b>	Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni	pag. 19
<b>Art. 22</b>	Nuovi fondi	pag. 19
<b>Art. 23</b>	Reset della protezione	pag. 19
<b>Art. 24</b>	Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta	pag. 19
<b>Art. 25</b>	Turbativa dei mercati ed esclusione responsabilità della Compagnia	pag. 21
<b>Art. 26</b>	Variazione della domiciliazione postale e bancaria dell'Investitore	pag. 21
<b>Art. 27</b>	Prestiti	pag. 22
<b>Art. 28</b>	La cessione del contratto	pag. 22
<b>Art. 29</b>	Pegno e vincolo	pag. 22
<b>Art. 30</b>	Non pignorabilità e non sequestrabilità (Art. 1923 Codice Civile)	pag. 22
<b>Art. 31</b>	Imposte	pag. 22
<b>Art. 32</b>	Norme di riferimento	pag. 22
<b>Art. 33</b>	Arbitrato per le controversie Finanziarie	pag. 23
<b>Art. 34</b>	Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente	pag. 23
<b>Art. 35</b>	Politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative: consenso al rilascio di informazioni alle Autorità Fiscali e Governative	pag. 23
<b>Allegato 1</b>	Informativa in materia di protezione dei dati personali	pag. 24
<b>SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA</b>		pag. 27

## Art. 1 Oggetto del contratto

### 1.1. Prestazioni

Exclusive<sub>Insurance</sub> è una polizza di assicurazione (di seguito anche il “contratto”) a vita intera di tipo unit linked a versamento unico iniziale (premio unico) e che prevede la possibilità di effettuare dei versamenti aggiuntivi (premi aggiuntivi), Essa è collegata sia a fondi interni assicurativi, di seguito i “fondi interni”, sia ad OICR, d’ora in poi anche i “fondi esterni”, insieme denominati i “fondi”. Le prestazioni previste dal contratto sono collegate al valore delle quote dei fondi interni ed esterni in cui sono investiti i premi versati dall’investitore-contraente (di seguito anche l’Investitore o il Contraente). In caso di decesso dell’Assicurato, Intesa Sanpaolo Life dac (la Compagnia) si impegna a pagare un capitale ai Beneficiari scelti dall’Investitore, secondo quanto previsto all’articolo 13 “Prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato”.

### 1.2. Requisiti

Al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, l’Assicurato deve avere un’età compresa tra 18 e 85 anni compiuti.

Il contratto può essere sottoscritto esclusivamente nel caso in cui l’Investitore e l’Assicurato abbiano la residenza anagrafica in Italia. Qualora l’Investitore, o l’assicurato se le due figure non coincidono (come nel caso in cui l’Investitore sia una persona giuridica), trasferisca la propria residenza al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, ne dovrà dare comunicazione alla Compagnia entro trenta giorni dalla data di cancellazione dagli elenchi dell’anagrafe della popolazione residente.

La comunicazione potrà essere resa rivolgendosi alla Filiale del Gruppo Intesa Sanpaolo presso cui l’Investitore ha sottoscritto la proposta di polizza (Filiale di riferimento) o con lettera raccomandata A/R a:

**Intesa Sanpaolo Life dac**  
1st Floor, International House  
3 Harbourmaster Place, IFSC  
Dublin D01 K8F1

Ireland  
oppure

**Intesa Sanpaolo Life dac**  
Ufficio Postale Milano Centro  
Casella Postale 450  
Via Cordusio 4, 20123 Milano

A partire da tale comunicazione non sarà più possibile per l’Investitore effettuare versamenti aggiuntivi.

## Art. 2 Conflitto di interessi

Intesa Sanpaolo Life dac è una Compagnia di assicurazione irlandese che appartiene al Gruppo Assicurativo

italiano Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., che a sua volta è controllato al 99,985% da Intesa Sanpaolo, ed è parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo Life ha stipulato accordi con società del Gruppo Intesa Sanpaolo per la distribuzione, tramite le loro reti, del presente prodotto. Per quanto riguarda il contratto Exclusive<sub>Insurance</sub>, sono presenti conflitti di interessi con le seguenti società del Gruppo Intesa Sanpaolo:

- Eurizon Capital S.A. per la gestione finanziaria dei fondi interni;
- Eurizon Capital S.G.R. per l’attività di consulenza nella scelta dei fondi esterni;
- Banca IMI S.p.A. per l’accordo di protezione (come definito in seguito) prestato in favore del fondo Exclusive Protetto e del Fondo Exclusive Protetto 2017;
- Banca IMI S.p.A. quale possibile controparte di strumenti finanziari eventualmente utilizzati nei fondi interni.

La Compagnia segue procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interessi che nascono da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

La Compagnia opera in modo da non recare pregiudizio agli Investitori, si impegna ad ottenere il miglior risultato possibile attraverso un’equa distribuzione dei propri prodotti indipendentemente da tale conflitto.

La Compagnia assegna totalmente agli Investitori gli eventuali utili ricevuti in base ad accordi di retrocessione con i gestori dei singoli fondi, per cui questi le riconoscono una parte delle commissioni.

## Art. 3 Rischi finanziari

Le prestazioni offerte da Exclusive<sub>Insurance</sub> sono collegate al valore delle quote dei fondi interni ed esterni collegati al contratto. Il valore delle quote può cambiare in base alle variazioni dei prezzi delle attività finanziarie in cui investono i fondi: **quindi è possibile che l’Investitore, al momento del pagamento della prestazione, riceva un capitale inferiore rispetto a quanto investito a prescindere dai fondi in cui si è investito.**

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Investitore assume i seguenti rischi finanziari:

**a) rischio collegato alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche dell’ente che lo emette (emittente), dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento. Il prezzo può aumentare o diminuire secondo le caratteristiche dello strumento: ad esempio, il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale a scadenza. In particolare, va prestata attenzione ai seguenti rischi:

1. *rischio specifico*: tipico dei titoli di capitale (es. azio-

- ni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi, che risentono delle aspettative di mercato sulle prospettive dell'andamento economico delle società che emettono i titoli;
2. **rischio generico o sistematico:** tipico dei titoli di capitale (es. azioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi, che risentono della variabilità dei mercati sui quali i titoli sono scambiati;
  3. **rischio di interesse:** tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle variazioni dei tassi di interesse di mercato; le variazioni si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato può causare una diminuzione del prezzo del titolo stesso;

**b) rischio emittente:** tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni); è connesso all'eventualità che l'emittente, a causa di una riduzione della solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli può variare, quindi, se si modificano le condizioni creditizie degli enti emittenti;

**c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, cioè la loro capacità di essere convertiti prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui sono scambiati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, rispetto ai titoli trattati sui mercati non regolamentati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso assegnare un prezzo effettivo al titolo, che quindi può essere rappresentato da un ipotetico valore di realizzo determinato sulla base delle informazioni disponibili sul mercato;

**d) rischio di cambio:** per i fondi in cui è prevista la possibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell'investimento;

**e) rischio di controparte:** è connesso all'eventualità che le controparti finanziarie (per esempio, soggetti che prestano la protezione finanziaria) non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattuali a causa di un deterioramento della loro solidità patrimoniale;

**f) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'Investitore a rischi aggiuntivi connessi a ridotti livelli di garanzia e di protezione, che sono tipici di tali mercati. Inoltre, vanno considerati i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Vi può essere inoltre il rischio di perdita associato all'utilizzo di strumenti derivati il cui valore potrebbe subire impatti elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell'investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di liquidità, credito e controparte aggiuntivi.

---

## Art. 4 Versamenti

---

### 4.1. Il versamento iniziale (premio unico)

L'Investitore deve effettuare un versamento iniziale di almeno 100.000 euro.

Per maggiori dettagli relativi ad ulteriori requisiti di investimento si rinvia all'Art. 9 "Fondi di investimento".

### 4.2. I versamenti aggiuntivi (premi aggiuntivi)

L'Investitore può effettuare versamenti aggiuntivi di almeno 10.000 euro ciascuno a partire dall'inizio della decorrenza contrattuale (vedi Art. 5.2 "Decorrenza delle coperture assicurative"), fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 8.4 (Percorso Opportunità).

### 4.3. Modalità di pagamento

Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario presso la Filiale di riferimento; la data valuta di addebito al Cliente è pari alla data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 7 "Attribuzione delle quote". L'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

---

## Art. 5 Conclusione del contratto, la decorrenza e la durata

---

### 5.1. Conclusione del contratto

Il contratto può essere sottoscritto compilando l'apposito modulo di proposta di polizza con le modalità messe a disposizione dall'Intermediario e scelte dall'Investitore.

La sottoscrizione del contratto può avvenire:

- presso i locali della Banca intermediaria o tramite consulente finanziario abilitato all'offerta "fuori sede" su tutta la documentazione contrattuale e commerciale (**sottoscrizione in sede/fuori sede**) oppure
- con tecniche di comunicazione a distanza (**sottoscrizione tramite internet banking<sup>1</sup>**) tramite l'utilizzo della firma digitale messa a disposizione dalla Banca intermediaria.

In tale ultimo caso la sottoscrizione del contratto avviene nell'ambito di un documento denominato "proposta di investimento" inviata dalla Banca intermediaria nella sezione dell'internet banking riservata al Cliente. La "Proposta di investimento" della Banca Intermediaria può

<sup>1</sup> Area del sito internet della Banca intermediaria riservata ai Clienti.

comprendere anche altre operazioni di investimento e/o di disinvestimento.

La “Proposta di Investimento” ha carattere unitario e pertanto in caso di impossibilità<sup>1</sup> da parte della Banca intermediaria di dar corso anche ad una sola operazione, la proposta di polizza non produrrà alcun effetto. In tal caso il Cliente riceverà nella sezione riservata dell’internet banking apposita comunicazione.

Il contratto, qualunque sia la tecnica utilizzata per la sottoscrizione della proposta, si considera concluso a Dublino, Irlanda, (secondo l’articolo 1327 del codice civile italiano) quando la Compagnia, dopo aver valutato la proposta di assicurazione ricevuta dall’Investitore, investe il versamento iniziale. Per confermare la conclusione del contratto, la Compagnia invia all’Investitore la *lettera di conferma polizza*, con le caratteristiche principali del contratto sottoscritto.

Se la Compagnia non accetta la proposta di assicurazione, restituisce il versamento unico all’Investitore entro venti giorni dalla data di incasso, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nel modulo di proposta.

### 5.2. Decorrenza delle coperture assicurative

Le coperture assicurative hanno inizio dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia investe il versamento iniziale. Per maggiori informazioni concernenti l’investimento del versamento iniziale si invita a leggere il successivo Art. 7 “Attribuzione delle quote”.

### 5.3. Durata del contratto e sua estinzione

La durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato, e termina nei seguenti casi:

- decesso dell’Assicurato;
- recesso dal contratto (vedi Art. 6.3, “Il recesso”);
- riscatto totale del contratto (vedi Art. 17.2, “Riscatto totale”);
- riduzione a zero del numero complessivo delle quote attribuite al contratto.

## Art. 6

### Ripensamento, revoca della proposta e recesso del contratto

#### 6.1. Il ripensamento (offerta fuori sede)

**Tempo utile: sette giorni dalla data di sottoscrizione della proposta**

L’Investitore, che ha sottoscritto il modulo di proposta nell’ambito dell’offerta fuori sede, può esercitare il diritto di ripensamento inviando, entro sette giorni, richiesta scritta, datata e firmata indicando il numero della proposta di polizza e allegando una copia del modulo di proposta, a:

**Intesa Sanpaolo Life dac  
c/o Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A.  
Diritto di ripensamento  
Palazzo B7 – Milanofiori  
20090 Assago**

#### 6.2. La revoca

**Tempo utile: fino alla data di conclusione del contratto**

L’Investitore può revocare la proposta di assicurazione fino a quando il contratto non è concluso (vedi precedente Art. 5 “Conclusione del contratto, la decorrenza, la durata”) sottoscrivendo l’apposito modulo presso la Filiale di riferimento oppure con lettera raccomandata A/R a:

**Intesa Sanpaolo Life dac  
1st Floor, International House  
3 Harbourmaster Place, IFSC  
Dublin D01 K8F1  
Ireland**

oppure

**Intesa Sanpaolo Life dac  
Ufficio Postale Milano Centro  
Casella Postale 450  
Via Cordusio 4, 20123 Milano**

In questo caso, la Compagnia restituisce all’Investitore quanto versato alla sottoscrizione.

#### 6.3. Il recesso (Art. 177 D.Lgs 209/2005)

**Tempo utile: trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di conferma polizza**

L’Investitore può recedere dal contratto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di conferma polizza (vedi Art. 5.1 “Conclusione del contratto”):

- sottoscrivendo l’apposito modulo presso la Filiale di riferimento
- oppure
- inviando richiesta scritta, completa della documentazione necessaria (Art. 24 “Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta”) con lettera raccomandata A/R a:

**Intesa Sanpaolo Life dac  
1st Floor, International House  
3 Harbourmaster Place, IFSC  
Dublin D01 K8F1  
Ireland**

oppure

**Intesa Sanpaolo Life dac  
Ufficio Postale Milano Centro  
Casella Postale 450  
Via Cordusio 4, 20123 Milano**

La Compagnia rimborsa all’Investitore il valore totale delle quote, determinato moltiplicando il numero delle quote di

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’impossibilità di immettere sui mercati regolamentati ordini o disposizioni di investimento/disinvestimento.

ciascun fondo attribuite al contratto per il loro valore unitario. A tale valore sarà inoltre sottratta l'eventuale parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 19.2, "Costi indiretti".

Il valore delle quote considerato per il calcolo è quello alla data di liquidazione, cioè il mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, se il mercoledì non è lavorativo) della settimana successiva alla data di ricevimento in Compagnia della richiesta di recesso completa di tutta la documentazione.

Gli obblighi derivanti dal contratto cesseranno alla data della liquidazione del rimborso da parte della Compagnia.

## Art. 7 Attribuzione delle quote

Ciascun versamento è utilizzato per l'acquisto di quote di uno o più fondi interni/esterni collegati al prodotto, secondo le scelte di investimento effettuate dall'Investitore al momento della sottoscrizione della proposta e in occasione di eventuali versamenti aggiuntivi.

Il numero delle quote attribuite al contratto si determina dividendo il versamento, o la parte di esso destinato a ciascun fondo, per il valore unitario delle quote dei fondi prescelti. Il valore della quota dei fondi interni è determinato e rilevato dalla Compagnia ogni mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se il mercoledì non è lavorativo).

Il valore delle quote dei fondi esterni è determinato dalle singole Società di Gestione secondo quanto espressamente previsto dai rispettivi Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni e disponibili sul sito internet della Compagnia e delle Società di Gestione. In ogni caso la Compagnia utilizza il valore quota del mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se non è lavorativo). Il valore della quota dei singoli fondi, sia interni che esterni, è pubblicato sul sito della Compagnia, e per i fondi interni anche sui quotidiani indicati nella Sintesi dell'Offerta.

Nel corso della durata contrattuale la Compagnia può modificare, nell'esercizio dell'attività di gestione, così come previsto al successivo Art. 11 "Attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia", la scelta dei fondi effettuata dall'Investitore al momento della sottoscrizione della proposta o della richiesta di versamento aggiuntivo o successivamente modificata dall'Investitore tramite il trasferimento di quote tra fondi.

### 7.1. Versamento iniziale alla sottoscrizione della proposta

Nel caso di sottoscrizione della proposta in sede, le quote sono attribuite al contratto il mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se il mercoledì non è lavorativo) scelto dall'Investitore al momento della sottoscrizione, tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza,

utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo.

Se l'Investitore sottoscrive la proposta di polizza in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, la Compagnia considera come prima data utile per l'investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta.

Nel caso di sottoscrizione della proposta di polizza nell'ambito dell'offerta fuori sede l'Investitore potrà scegliere tra uno dei due mercoledì consecutivi a partire da quello della seconda settimana successiva alla sottoscrizione della stessa.

In caso di sottoscrizione tramite Internet banking, le quote sono attribuite al contratto il mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se non è lavorativo) scelto dall'Investitore al momento della sottoscrizione:

- tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza nel caso in cui il Cliente la sottoscriva in un giorno compreso fra sabato e mercoledì;
- tra i due mercoledì consecutivi a partire dalla seconda settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza nel caso in cui il Cliente la sottoscriva di giovedì o di venerdì.

### 7.2. Versamento aggiuntivo

In occasione del versamento aggiuntivo, le quote sono attribuite al contratto il mercoledì (o il primo giorno immediatamente successivo, se il mercoledì non è lavorativo) della settimana successiva alla richiesta di versamento aggiuntivo utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo. Se l'Investitore effettua un versamento aggiuntivo in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, le quote sono attribuite il mercoledì della seconda settimana successiva alla richiesta di versamento aggiuntivo.

### 7.3. Posticipazione della valorizzazione delle quote

In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia (ad esempio, i fatti dell'11 settembre 2001), questa si riserva, fino a quando persistono tali circostanze, di posticipare la valorizzazione della quota dei fondi sia interni che esterni fino al primo giorno successivo in cui risulta disponibile il valore quota e di sospendere le operazioni di acquisto o vendita degli attivi sottostanti ai fondi interni necessarie per operazioni come quelle descritte agli articoli 6 "Ripensamento, revoca della proposta e recesso del contratto", 13 "Prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato", 16 "Trasferimento di quote tra fondi (*switch*)", 17 "Riscatto". Nel caso si verificano tali circostanze, la Compagnia può darne adeguata informazione sui quotidiani nazionali "Il Sole 24 Ore" e/o "Milano Finanza" e/o sul proprio sito Internet ([www.intesasanpaololife.it](http://www.intesasanpaololife.it)) per il periodo di tempo che ritiene necessario.



## Art. 8 Percorsi di investimento

Il contratto prevede 4 differenti tipologie di Percorsi di investimento: i *Percorsi Guidati*, i *Percorsi Liberi*, il *Percorso Protetto* ed i *Percorsi Opportunità*. L'Investitore può scegliere un solo percorso alla volta fra quelli disponibili.

### 8.1. Percorsi Guidati

L'Investitore può scegliere, sulla base del proprio profilo di rischio, uno dei 3 Percorsi: *Percorso Guidato Base*, *Percorso Guidato Standard*, *Percorso Guidato Plus*.

Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (componente interna) e da un numero di fondi esterni (componente esterna) preselezionati dalla Compagnia in base al percorso guidato scelto. La percentuale di allocazione di ogni Fondo Esterno è predefinita dalla Compagnia. I limiti di investimento sono definiti al successivo Art. 9.3 "Limiti di investimento". Le informazioni di dettaglio sui percorsi guidati sono contenute nella Sintesi dell'Offerta.

### 8.2. Percorsi Liberi

L'Investitore può scegliere, sulla base del proprio profilo di rischio, uno dei 3 Percorsi: *Percorso Libero Base*, *Percorso Libero Standard*, *Percorso Libero Plus*.

Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (componente interna) e da un numero di fondi esterni (componente esterna) selezionabili liberamente dall'Investitore tra quelli disponibili ai sensi del successivo Art. 9.2. "Fondi esterni". I limiti di investimento sono definiti al successivo Art. 9.3 "Limiti di investimento".

### 8.3. Percorso Protetto

Il Percorso Protetto è costituito da un solo fondo interno, che viene assegnato al singolo contratto (anche a seguito di operazioni di Cambio Percorso) in relazione alla data di sottoscrizione della proposta di polizza. In particolare:

Periodo di sottoscrizione	Fondo Protetto
Dal 30/01/2016 al 19/05/2017	Exclusive Protetto
Dal 20/05/2017 in poi	Exclusive Protetto 2017

Tali fondi prevedono una strategia di protezione dell'investimento dettagliata nell'Art. 5 del Regolamento dello specifico Fondo Interno Protetto.

Se per effetto degli andamenti di mercato non fosse più possibile attuare la suddetta strategia e, come spiegato nel Regolamento del Fondo Interno (paragrafo 5. "Criteri d'investimento del fondo interno"), tutti gli attivi del fondo interno risultassero investiti nella Componente Protezione, il valore delle quote investite nel Percorso Protetto sarà automaticamente e gratuitamente trasferito nel Percorso Guidato Base (percorso con il minor grado di rischio tra quelli disponibili) trascorsi 60 giorni dal primo mercoledì in cui tutti gli attivi del fondo interno risulteran-

no investiti nella Componente di Protezione. Durante tale periodo l'Investitore potrà richiedere alla Compagnia di trasferire gratuitamente le quote investite dal Percorso Protetto ad un altro Percorso di investimento, comunicando per iscritto le proprie scelte, oppure, in alternativa, riscattare le quote investite nel Percorso Protetto, senza costi o penali. In tale lasso temporale, inoltre, la commissione annua di gestione si ridurrà allo 0,18% ed il costo della garanzia si annullerà. La Compagnia comunicherà per iscritto all'Investitore il verificarsi delle circostanze sopra descritte e ne darà altresì pronta informativa sul proprio sito Internet. Conseguentemente all'operazione automatica di trasferimento delle quote investite nel Percorso Protetto al Percorso Guidato Base (come descritto precedentemente), i costi applicati saranno quelli relativi al nuovo percorso di investimento.

La Compagnia ha inoltre stipulato con la controparte finanziaria Banca IMI S.p.A. (banca appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo) uno specifico e separato contratto (accordo di protezione), che consente alla Compagnia di integrare la strategia di protezione nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nel fondo dovesse risultare, per effetto degli andamenti di mercato, inferiore al valore protetto. Tale protezione finanziaria opera in ogni giorno di valorizzazione previsto contrattualmente.

**L'impegno della controparte finanziaria derivante dall'accordo di protezione non è incondizionato. Pertanto, rimane esclusivamente a carico del Contraente il rischio che l'impegno della controparte finanziaria, finalizzato al reintegro del valore protetto, non sia adempiuto per:**

- **eventi o circostanze che comportino la cessazione anticipata dell'Accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell'Accordo di protezione derivante da sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa applicabile);
- **eventi o circostanze che comportino l'inoperatività dell'accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, l'insolvenza o l'inadempimento della controparte finanziaria associata);
- **eventi o circostanze che attengano a provvedimenti amministrativi o giudiziari che riguardino la controparte finanziaria associata** (quali, a titolo di esempio, l'assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione).

L'Accordo di protezione stipulato con la Controparte finanziaria ha una durata iniziale di sette anni e ogni due anni è oggetto di rinegoziazione per il quinquennio successivo. Alla scadenza di questo accordo, o nel caso di cessazione anticipata dello stesso:

- ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compagnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato

avente merito creditizio almeno pari alla categoria investment grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all'accordo di protezione iniziale;

- qualora non venga stipulato un nuovo accordo di protezione, la Compagnia diminuirà dello 0,28% la commissione annua di gestione e continuerà in ogni caso a perseguire l'Obiettivo di Protezione volto a mantenere il valore della componente esterna superiore al valore protetto (floor); in questo caso, il patrimonio non sarà però reintegrato qualora il controvalore di tale componente scenda al di sotto del valore protetto. In tale ultimo caso la Compagnia ridurrà allo 0,18% la commissione di gestione.

**Attenzione: l'obiettivo di protezione, perseguito anche attraverso l'Accordo di protezione, non costituisce in alcun modo, e non può pertanto essere inteso, come garanzia di un valore quota minimo pari al valore protetto riconosciuto al Cliente o come garanzia di restituzione dei premi investiti. L'Investitore assume il rischio di insolvenza della controparte finanziaria e di qualsiasi eventuale inadempimento di quest'ultima nei confronti della Compagnia.**

#### 8.4. Percorsi opportunità

L'Investitore può scegliere, sulla base del proprio profilo di rischio, uno dei 3 Percorsi Opportunità: *Percorso Opportunità Base*, *Percorso Opportunità Standard*, *Percorso Opportunità Plus*.

Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (componente interna) e da un numero di fondi esterni (componente esterna), su cui applica la "protezione individuale" (dettagliata nel successivo articolo 10). La componente esterna è poi sua volta divisa nella:

- "selezione Eurizon Capital": una selezione di fondi esterni gestiti da Eurizon Capital SA
- "selezione Case Terze": una selezione di fondi esterni gestiti da Soggetti Terzi al Gruppo Intesa Sanpaolo.

L'investitore ha la facoltà di investire interamente nella componente interna, in quella esterna o in entrambe scegliendo il peso di ciascuna componente, nel rispetto dei limiti definiti al successivo Art. 9.3 "Limiti di investimento". In particolare la Compagnia identifica per ogni Percorso Opportunità proposto un'allocazione predefinita ("Percorso Opportunità Predefinito"), che può però essere parzialmente modificata dal Cliente secondo quanto descritto successivamente.

La selezione Eurizon Capital è costituita da un numero di fondi esterni preselezionati dalla Compagnia in base al percorso opportunità scelto. La percentuale di allocazione di ogni Fondo Esterno della selezione Eurizon Capital è stabilita dalla Compagnia e non può essere modificata. L'investitore può solo scegliere la percentuale dell'investimento nella selezione Eurizon Capital (da un minimo del 70% a un massimo del 100% del premio investito nella componente esterna).

La selezione Case Terze è costituita da un numero di fondi esterni preselezionati dalla Compagnia in base al percorso opportunità scelto. Il Cliente può tuttavia operare su tale selezione scegliendo i fondi esterni e/o modificandone il peso. L'eventuale modifica della selezione Case Terze comporta l'uscita dal Percorso Opportunità Predefinito la quale determina l'assenza dell'attività di aggiornamento periodico di cui al successivo articolo 11.3.

Se, per effetto degli andamenti di mercato (non fosse più possibile attuare la strategia di protezione dinamica sulla componente esterna (evento di "blocco della posizione"), la Compagnia procederà, come illustrato dettagliatamente nel successivo articolo 10, a dare corso al blocco della posizione e la politica di investimento sarà indirizzata esclusivamente al mantenimento statico della protezione maturata alla data del blocco stesso.

Pertanto, in tale eventualità:

- se l'Investitore ha scelto di investire anche in un fondo interno, il valore totale delle quote investite nella componente esterna verrà automaticamente e gratuitamente trasferito nel fondo interno stesso trascorsi 30 giorni dal primo mercoledì in cui si verifica l'evento di "blocco della posizione";
- se l'Investitore ha scelto di investire solamente nella componente esterna, il valore totale delle quote investite nella componente esterna verrà automaticamente e gratuitamente trasferito nel fondo interno Exclusive Base trascorsi 30 giorni dal primo mercoledì in cui si verifica l'evento di "blocco della posizione".

Nel lasso temporale dei 30 giorni la Compagnia non applicherà alcun costo alla componente esterna, fatto salvo il costo della copertura caso morte (0,18%). Non sarà ovviamente più attiva la protezione fornita dalla controparte finanziaria associata al contratto.

Durante tale periodo l'Investitore potrà richiedere alla Compagnia di trasferire gratuitamente le quote investite dal Percorso Opportunità ad un altro Percorso di investimento, comunicando per iscritto le proprie scelte, oppure, in alternativa, riscattare le quote investite nel Percorso Opportunità, senza costi o penali. In entrambe le eventualità sopra esposte i costi di gestione saranno allineati coerentemente con le scelte di allocazione effettuate dall'Investitore. La Compagnia comunicherà per iscritto all'Investitore il verificarsi delle circostanze sopra descritte e ne darà altresì pronta informativa sul proprio sito Internet.

Qualora si verificasse un evento di "blocco della posizione", nel periodo in cui la Componente Esterna sarà investita esclusivamente nella sotto-componente di protezione, l'Investitore non potrà effettuare alcun versamento aggiuntivo.



## Art. 9 Fondi di investimento

### 9.1. Fondi interni

I fondi interni ai quali può essere collegato il contratto sono:

- Exclusive Base
- Exclusive Standard
- Exclusive Plus
- Exclusive Protetto (per i Clienti che abbiano sottoscritto la polizza fra il 30/01/2016 e il 19/05/2017)
- Exclusive Protetto 2017 (per i Clienti che abbiano sottoscritto la polizza a partire dal 20/05/2017)

I fondi Exclusive Base, Exclusive Standard ed Exclusive Plus possono essere alternativamente associati ad un Percorso Guidato, ad un Percorso Libero o ad un Percorso Opportunità.

I fondi Exclusive Protetto ed Exclusive Protetto 2017 sono univocamente associati al Percorso Protetto. In ogni caso l'Investitore può scegliere un solo fondo interno fra quelli disponibili.

Le caratteristiche dei fondi interni sono indicate nei rispettivi Regolamenti che costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Contrattuali.

### 9.2. Fondi esterni

La Compagnia mette a disposizione due selezioni di fondi esterni – di seguito “Basket A” e “Basket B” - che vengono periodicamente aggiornate come descritto al successivo Art 11 “Attività di Gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia”. Il “Basket A” individua i fondi associati alla componente esterna dei Percorsi Guidati e dei Percorsi Liberi. Il “Basket B” è utilizzato per i soli Percorsi Opportunità e individua i fondi associati alla componente esterna, sia della selezione Eurizon Capital sia della selezione Case Terze.

Le caratteristiche dei fondi esterni sono indicate nei rispettivi Regolamenti disponibili sul sito internet della Compagnia e sui siti delle Società di Gestione.

Nell'allegato A alla Sintesi dell'Offerta sono elencati i fondi esterni disponibili alla data di redazione delle presenti Condizioni Contrattuali e ne sono descritte le principali caratteristiche.

### 9.3. Limiti di investimento

L'investimento minimo previsto per ciascuna componente (interna ed esterna) dei percorsi Guidati e Liberi ed espresso come percentuale del versamento iniziale e dei versamenti aggiuntivi è descritto nella tabella sottostante.

Percorsi	Componente	Investimento minimo
Guidati	Fondi Interni	50%
	Fondi Esterni	10%
Liberi	Fondi Interni	50%
	Fondi Esterni	10%

Per i Percorsi Liberi, dove l'Investitore sceglie liberamente i fondi della componente esterna, l'Investitore dovrà scegliere comunque un minimo di 5 fondi esterni, mentre il numero massimo varierà a seconda del percorso scelto e sarà pari a 10 nel Percorso Libero Base, 15 nel Percorso Libero Standard, 20 nel Percorso Libero Plus.

L'investimento minimo iniziale in ciascun fondo esterno deve essere almeno pari a 1.000 euro per i Percorsi Guidati e per i Percorsi Liberi.

Per quanto riguarda il Percorso Opportunità non vi sono limiti predefiniti sulla percentuale allocata nella componente interna o nella componente esterna. La quantità minima investita nel Fondo interno dovrà tuttavia essere almeno pari a 5.000 euro. Il limite precedentemente descritto non si applica nel caso il cui l'Investitore decida di allocare interamente le risorse nella componente esterna.

Per i Percorsi Opportunità l'investimento minimo iniziale deve essere almeno pari a 500 euro per i fondi esterni appartenente alla selezione Case Terze, nel caso in cui il Cliente decida di modificare tale selezione. Sempre in questo caso, l'Investitore potrà scegliere fino a un massimo di 8 fondi esterni appartenenti alla selezione Case Terze.

Per i Percorsi Opportunità vige inoltre il seguente limite rispetto ai pesi della selezione Eurizon Capital e alla selezione Case Terze rispetto al totale allocato nella componente esterna:

Selezione	Investimento minimo	Investimento massimo
Eurizon Capital	70%	100%
Case Terze	0%	30%

Nel caso in cui il cliente effettui un versamento aggiuntivo sul Percorso Opportunità, potrà selezionare la quantità da investire nella Componente Interna. L'ammontare allocato nella Componente Esterna verrà investito secondo quanto previsto dal percorso selezionato dal Cliente. Nel caso in cui il Cliente abbia investito in una sola Componente (Interna o Esterna), il versamento aggiuntivo sarà completamente investito nella Componente stessa.

## Art. 10

### La protezione individuale

La protezione individuale si applica alla sola componente esterna dei Percorsi Opportunità.

La strategia di protezione utilizzata è di tipo *iTIPP* (*individual Time Invariant Portfolio Protection*), che viene implementata mediante l'applicazione di uno specifico algoritmo finanziario (di seguito l'algoritmo) i cui risultati sono utilizzati per l'allocazione nei fondi esterni.

#### 10.1. Le caratteristiche generali della protezione individuale

Il valore protetto (di seguito anche *floor*) è inizialmente fissato all'80% dell'importo del premio destinato alla componente esterna, mentre nel corso della durata contrattuale è determinato come l'80% del valore massimo raggiunto dall'investimento effettuato nella stessa.

Nel corso della durata contrattuale il floor verrà adeguato:

- ad ogni versamento aggiuntivo nella componente esterna, per l'80% del nuovo apporto;
- ad ogni operazione di *switch* che prevede ulteriori apporti nei fondi inclusi nella componente esterna (sia di Eurizon Capital che di Case Terze), per l'80% del nuovo apporto;
- ad ogni movimentazione in uscita dalla componente esterna per una delle facoltà contrattuali esercitate dall'Investitore previste dalla polizza, riducendolo secondo criteri di tipo proporzionale in funzione del valore in uscita dalla componente esterna stessa;
- in caso di esercizio dell'opzione di *reset della protezione*, dettagliata al successivo articolo 23.

La strategia di protezione è attuata dalla Compagnia destinando parte dell'investimento effettuato dall'Investitore ad alcuni OICR monetari, appositamente dedicati a tale scopo.

La componente esterna del Percorso Opportunità è infatti gestita dalla Compagnia destinando in modo dinamico parte dell'investimento a due separate sotto-componenti:

- la "sotto-componente di performance" rappresentata dagli OICR esterni facenti parte della selezione Eurizon Capital e della selezione Case Terze;
- la "sotto-componente di protezione" rappresentata dagli OICR monetari dedicati esclusivamente alla strategia di protezione. Tali OICR potrebbero essere sostituiti in corso di contratto al fine di ottimizzare la strategia di protezione stessa oppure nei casi previsti dal successivo Articolo 11.

In corso di contratto, in funzione dell'andamento del mercato e della tipologia dei fondi esterni presenti nella sotto-componente di performance la Compagnia, sulla base dell'algoritmo, potrà effettuare ribilanciamenti giornalieri tra la sotto-componente di performance stessa e la sotto-componente di protezione, con la finalità di evitare che il valore del capitale investito nella componente esterna scenda al di sotto del valore del floor. Il ribilanciamento

delle due sotto-componenti lascerà inalterate le percentuali di allocazione fra i fondi esterni scelte dall'Investitore per la sotto-componente di performance mentre gli importi oggetto del ribilanciamento saranno ripartiti in parti uguali fra gli OICR monetari della sotto-componente di protezione.

Allo stesso tempo, e sempre in funzione dell'andamento del mercato e della tipologia dei fondi esterni presenti nella sotto-componente di performance, la Compagnia, sulla base dell'algoritmo, potrà effettuare ribilanciamenti giornalieri dalla sotto-componente di protezione verso la sotto-componente di performance.

In questo caso gli OICR monetari della sotto-componente di protezione saranno disinvestiti proporzionalmente al loro valore, e gli importi relativi investiti nei fondi esterni della sotto-componente di performance secondo le percentuali di allocazione scelte dall'Investitore..

Nel caso in cui, per effetto degli andamenti di mercato, non fosse più possibile attuare la strategia di allocazione dinamica investendo nella sotto-componente di performance, la politica di investimento sarà indirizzata esclusivamente al perseguimento della protezione, e l'intero patrimonio ancora investito nella sotto-Componente di performance sarà allocato nella sotto-Componente di Protezione. Questo accade quando il rapporto tra:

- 1) la differenza tra il valore della Componente Esterna ed il floor
  - 2) il valore della Componente Esterna
- è inferiore a 0,75%

In questo caso si verificherà il "blocco della posizione", i cui effetti sono dettagliati al precedente articolo 8.4.

#### 10.2. Caratteristiche specifiche della protezione individuale

Nel caso in cui il controvalore delle quote investite nella componente esterna dovesse risultare inferiore al floor, la strategia di protezione attuata dalla Compagnia, viene integrata fino al raggiungimento del floor stesso ad opera di una primaria controparte finanziaria. Le controparti finanziarie scelte dalla Compagnia per effettuare questa integrazione sono Banca IMI e Credit Suisse International. I contratti verranno allocati dalla Compagnia a una delle due controparti finanziarie al momento del primo investimento nella componente esterna dei Percorsi Opportunità, che può avvenire alternativamente in fase di emissione, o switch o cambio percorso.

Sempre la Compagnia darà puntuale comunicazione della controparte finanziaria associata al singolo contratto tramite lettera di conferma polizza o di conferma delle operazioni di switch, o cambio percorso.

**La Compagnia si riserva il diritto di cambiare, nel corso della durata contrattuale, la controparte finanziaria associata al contratto dandone successiva comunicazione all'Investitore-Contrahente.**

La Compagnia ha sottoscritto con le suddette controparti finanziarie specifici e separati contratti della durata di dieci anni (di seguito gli accordi di protezione) che inten-

dono consentire alla Compagnia di integrare la strategia di protezione da questa attuata nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nella componente esterna dovesse risultare inferiore al valore del floor. L'incarico conferito dalla Compagnia a ciascuna controparte finanziaria si svolge nei limiti stabiliti dagli accordi di protezione, i quali Accordi non implicano l'esistenza o l'insorgenza di alcuna relazione di natura contrattuale o legale tra l'Investitore-Contraente e Credit Suisse International (o sue affiliate) o con Banca IMI.

**L'impegno di ogni controparte finanziaria previsto dagli accordi di protezione è soggetto ad eventi estintivi di varia natura per cause indipendenti dalla volontà della Compagnia.**

**Pertanto, rimane esclusivamente a carico del contraente il rischio che l'impegno delle controparti finanziarie, finalizzato al reintegro del floor, venga meno e non sia adempiuto al verificarsi delle seguenti circostanze:**

- **eventi o circostanze che comportino la cessazione anticipata dell'Accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell'Accordo di protezione derivante da sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa applicabile);
- **eventi o circostanze che comportino l'inoperatività dell'accordo di protezione** (quali, a titolo di esempio, l'insolvenza o l'inadempimento della controparte finanziaria associata);
- **eventi o circostanze che attengano a provvedimenti amministrativi o giudiziari che riguardino la controparte finanziaria associata** (quali, a titolo di esempio, l'assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione).

Gli accordi di protezione stipulati con le Controparti hanno una durata iniziale di dieci anni. Alla scadenza di questo accordo, o, nel caso di cessazione anticipata dell'accordo:

- ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compagnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria *investment grade*, a condizioni uguali o migliori rispetto all'accordo di protezione interessato;
- qualora non venga stipulato un nuovo accordo di protezione, la Compagnia continuerà in ogni caso a perseguire l'Obiettivo di Protezione volto a mantenere il valore della componente esterna superiore al floor; in questo caso, il patrimonio non sarà però reintegrato qualora il controvalore di tale componente scenda al di sotto del floor.

In questo secondo caso (assenza di un nuovo accordo di protezione) la Compagnia NON preleverà più dal controvalore della componente esterna il costo della protezione a partire dalla data in cui si risolve il precedente accordo di protezione e ne darà informazione scritta all'investitore.

**Attenzione: l'obiettivo di protezione, perseguito anche attraverso l'Accordo di protezione, non costituisce quindi in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia di un valore quota minimo pari al floor riconosciuto al Cliente o come garanzia di restituzione della somma investita.**

Gli accordi di protezione stipulati con ciascuna controparte finanziaria utilizzano come parametro di riferimento i valori dei fondi esterni comunicati dalla Compagnia alle controparti finanziarie stesse.

Ai fini della predetta comunicazione, la Compagnia si impegna ad allineare, su base giornaliera, i valori dei fondi esterni utilizzati come parametro di riferimento negli accordi di protezione, ai valori dei fondi stessi presenti nella Componente esterna della polizza, così come risultano dall'applicazione della strategia di protezione iTIPP sopra descritta.

L'obiettivo della Compagnia è di gestire le transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione dell'accordo di protezione, in modo tale che essa possa integrare il controvalore della Componente Esterna della polizza qualora questo sia inferiore al floor. Tuttavia, tale situazione potrebbe non verificarsi qualora la Compagnia non fosse in grado, per motivi di caso fortuito o forza maggiore (incluse problematiche operative indipendenti dalla volontà della Compagnia), di gestire le transazioni finanziarie secondo quanto previsto dagli accordi di protezione. Il Cliente assume quindi, in questo caso, il rischio che il controvalore della Componente Esterna non venga integrato.

**L'Investitore-Contraente assume il rischio di cui sopra così come il rischio di insolvenza della controparte finanziaria.**

Si precisa, inoltre, che né la Compagnia né le controparti finanziarie sono responsabili per qualsiasi effetto sulla strategia di protezione iTIPP, e conseguentemente sulle obbligazioni derivanti dai relativi accordi di protezione con le controparti finanziarie, generato da una mancata valorizzazione dei fondi esterni, per cause eccezionali o da un errore nel calcolo e/o nella pubblicazione del valore della quota da parte delle singole Società di gestione e/o dalle Banche depositarie dei fondi esterni.

**AVVERTENZA: La strategia di protezione finanziaria iTIPP e gli accordi di protezione con le controparti finanziarie non costituiscono una garanzia di rendimento minimo degli importi investiti dall'Investitore-Contraente o una garanzia di restituzione dei premi versati nella componente esterna. Per il fatto che l'Investitore-Contraente si assume il rischio di insolvenza delle controparti finanziarie, non vi è inoltre garanzia che gli accordi di protezione separati integrino, o integrino in pieno, la differenza tra il valore del floor e il controvalore delle quote presenti nella componente esterna. Resta inteso che le controparti finanziarie non sono responsabili della modalità con la quale la Compagnia provvede all'integrazione**

### della differenza fra il valore del floor e il valore della Componente Esterna.

Gli OICR ricompresi nella Componente Esterna, non sono gestiti, supportati, venduti o promossi dalle sopra menzionate controparti finanziarie. Tali controparti finanziarie, pertanto, non svolgono alcuna attività a titolo di consulenza finanziaria a favore della Compagnia nella gestione degli stessi, così come non rendono alcuna dichiarazione circa l'opportunità di investire nella componente esterna, o di selezionare uno specifico Fondo nella stessa.

## Art. 11

### Attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia

L'attività di gestione dei fondi, così come articolata di seguito, non si applica nel caso in cui il cliente abbia deciso di investire nel Percorso Protetto.

#### 11.1. Attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni

La Compagnia si pone l'obiettivo di mantenere un'offerta di fondi esterni diversificata e qualitativamente elevata. Per questa ragione, con una frequenza di almeno due volte all'anno, la Compagnia provvede ad aggiornare le selezioni di fondi esterni (inserite nei Percorsi Liberi, Guidati o Opportunità) sostituendo se necessario uno o più fondi con nuovi fondi. Pertanto la Compagnia può, nel corso della vita del contratto, sospendere l'offerta dei fondi esterni sottoscritti dall'Investitore sostituendoli con nuovi fondi.

Se l'Investitore ha investito in uno dei fondi esterni oggetto di sostituzione, la Compagnia invierà una comunicazione contenente la lista dei fondi presenti nella nuova selezione, evidenziando la sostituzione che intende operare e le motivazioni che hanno determinato la variazione.

La Compagnia trasferisce le quote investite nel fondo oggetto di sostituzione nel nuovo fondo, trascorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione sopra indicata.

Il trasferimento avverrà seguendo le regole dello *switch* automatico descritte al successivo Articolo 16.2 "Switch automatico".

L'Investitore non può mantenere quote nei fondi esterni che non fanno più parte dell'offerta, può in ogni caso richiedere il trasferimento delle quote investite a seguito dell'attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni, in un diverso fondo esterno incluso tra quelli disponibili (Articolo 16.1 "Switch volontario").

#### 11.2. Attività di aggiornamento periodico dei Percorsi Guidati

Allo scopo di offrire dei Percorsi Guidati sempre aggiornati in base alle evoluzioni dei mercati finanziari, la

Compagnia aggiorna, almeno due volte all'anno, le componenti esterne dei 3 Percorsi Guidati sostituendo se necessario uno o più fondi esterni con altri nuovi, oppure modificando le percentuali di allocazione dei fondi che compongono tale componente esterna.

La Compagnia tramite un'operazione di *switch* automatico (Articolo 16.2 "Switch automatico") trasferisce le quote in modo tale da ricondurre l'investimento del Percorso Guidato corrente alla struttura del corrispondente Percorso Guidato aggiornato.

#### 11.3. Attività di aggiornamento periodico dei Percorsi Opportunità Predefiniti

Allo scopo di offrire dei Percorsi Opportunità Predefiniti sempre aggiornati in base alle evoluzioni dei mercati finanziari, la Compagnia aggiorna, almeno due volte all'anno, le componenti esterne dei tre Percorsi Opportunità Predefiniti (sia la selezione Eurizon Capital sia la selezione Case Terze) sostituendo se necessario uno o più fondi esterni con altri nuovi, oppure modificando le percentuali di allocazione delle selezioni dei fondi esterni che compongono la componente esterna.

La Compagnia tramite un'operazione di *switch* automatico (Articolo 16.2 "Switch automatico") trasferisce le quote in modo tale da ricondurre l'investimento del Percorso Opportunità Predefinito corrente alla struttura del corrispondente Percorso Opportunità Predefinito aggiornato.

#### 11.4 Attività di salvaguardia

L'attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare le scelte e l'interesse dell'Investitore a fronte di eventi esogeni, inerenti i fondi esterni collegati al contratto.

Questa attività è svolta dalla Compagnia senza una temporalità predefinita. In presenza di uno dei seguenti casi:

- sospensione di un fondo esterno dalla negoziazione;
- sopraggiunta inoperatività del fondo esterno (es. raggiunta capienza del fondo);
- operazioni di fusione o liquidazione di un fondo esterno;
- variazione della politica di investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gravanti sul fondo esterno o di altre variazioni tali da alterare significativamente le caratteristiche dello stesso.

In questi casi la Compagnia può sostituire il fondo esterno interessato con un altro fondo (fondo esterno di destinazione) tra quelli inclusi nell'offerta, effettuando la scelta in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio del fondo esterno di destinazione corrispondano con le caratteristiche iniziali del fondo esterno da sostituire.

Qualora uno dei quattro eventi sopra elencati si verificasse al momento dell'investimento del versamento iniziale, dei versamenti aggiuntivi o di trasferimento delle quote in entrata, la Compagnia, nell'esercizio dell'attività di Salvaguardia, investe o trasferisce le quote al fondo di destinazione anziché al fondo originariamente scelto dall'Investitore.

Il trasferimento avverrà seguendo le stesse regole dello



switch automatico descritte al successivo Articolo 16.2 "Trasferimento di quote tra fondi (*switch*)".

La Compagnia invia all'Investitore una lettera contenente tutte le informazioni relative allo switch automatico o all'investimento del versamento iniziale o aggiuntivo motivando la sostituzione del fondo esterno rispetto a quello originariamente selezionato dall'Investitore ed indicando la data di esecuzione delle operazioni, il numero di quote disinvestite ed il loro valore, il numero ed il valore delle quote assegnate al nuovo fondo esterno.

L'Investitore successivamente può richiedere il trasferimento delle quote investite a seguito dell'attività di salvaguardia in un diverso fondo esterno incluso tra quelli disponibili.

Qualora non fosse possibile identificare all'interno dell'offerta dei fondi esterni disponibili un fondo di destinazione, la Compagnia effettuerà uno *switch* automatico su un fondo esterno di liquidità (vedi Sintesi dell'offerta per le informazioni relative a questo fondo esterno), in attesa di selezionare ed inserire all'interno dell'offerta un fondo avente le caratteristiche adeguate. Complessivamente, l'attività di individuazione del nuovo fondo, la sua sostituzione e la relativa comunicazione non potrà eccedere i trenta giorni solari dalla data di sospensione/chiusura del fondo interessato dall'attività di salvaguardia.

### 11.5. Attività di ribilanciamento

#### Percorsi Guidati e Percorsi Liberi

Per i Percorsi Guidati o Percorsi Liberi, la Compagnia, una volta all'anno, svolge un'attività di ribilanciamento delle quote detenute dall'Investitore nei diversi fondi. L'attività prevede che in caso di variazione della percentuale di investimento in fondi interni ed esterni, in termini di valore quote rispetto al valore delle quote complessive associate al contratto, ci sia un trasferimento di quote dai fondi esterni verso i fondi interni o viceversa. Il ribilanciamento sarà effettuato nei seguenti casi:

- la percentuale investita in fondi interni scenda al di sotto del 45% del valore della polizza;
- la percentuale investita in fondi esterni scenda al di sotto del 9% del valore della polizza.

La Compagnia riporterà la composizione dell'investimento in fondi interni e fondi esterni alla ripartizione indicata dall'Investitore al momento della sottoscrizione della proposta o successivamente modificata per attività di cambio percorso (Art.15), o tramite un trasferimento di quote tra fondi (Art.16).

Le operazioni di versamento aggiuntivo, trasferimento di quote tra fondi, cambio percorso e riscatto parziale, oltre che le variazioni del prezzo delle quote modificano la ripartizione dell'investimento indicata dall'Investitore al momento della sottoscrizione della proposta o successivamente al momento di cambio percorso o di trasferimento di quote tra fondi. L'attività di ribilanciamento riporta l'investimento all'ultima ripartizione registrata.

Il trasferimento avverrà seguendo le stesse regole dello

switch automatico descritte al successivo Art. 16 "Trasferimento di quote tra fondi (*switch*)".

#### Percorsi Opportunità

Per i Percorsi Opportunità, la Compagnia, una volta all'anno, svolge un'attività di ribilanciamento delle quote detenute dall'Investitore nei diversi fondi. L'attività prevede che in caso di variazione della percentuale di investimento in fondi esterni appartenenti alla selezione Case Terze, in termini di valore quote rispetto al valore delle quote complessive associate alla selezione Eurizon Capital, ci sia un trasferimento di quote dai fondi esterni della selezione Case Terze verso i fondi esterni appartenenti alla selezione Eurizon Capital. Il ribilanciamento sarà effettuato nel caso in cui la percentuale investita nella selezione Eurizon Capital scenda al di sotto del 63% del valore della componente esterna.

La Compagnia riporterà la composizione dell'investimento fra la selezione Eurizon Capital e la selezione Case Terze alla ripartizione indicata dall'Investitore al momento della sottoscrizione della proposta o successivamente modificata per attività di cambio percorso (Art.15), o tramite un trasferimento di quote tra fondi (Art.16).

Le operazioni di versamento aggiuntivo, trasferimento di quote tra fondi, cambio percorso e riscatto parziale, oltre che le variazioni del prezzo delle quote, modificano la ripartizione dell'investimento indicata dall'Investitore al momento della sottoscrizione della proposta, o successivamente al momento di cambio percorso o di trasferimento di quote tra fondi. L'attività di ribilanciamento riporta l'investimento all'ultima ripartizione registrata.

Il trasferimento avverrà seguendo le stesse regole dello switch automatico descritte al successivo Art. 16 "Trasferimento di quote tra fondi (*switch*)".

In tutti i casi di ribilanciamento sopra elencati il numero delle quote da trasferire è calcolato considerando l'ultimo valore delle quote disponibile nel mese di marzo.

Il ribilanciamento avviene il primo mercoledì del mese di aprile. Il disinvestimento delle quote ed il loro reinvestimento avvengono contestualmente.

Nel caso in cui per cause esogene e non riconducibili alla Compagnia non sia possibile procedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la Compagnia può sospendere l'attività di ribilanciamento. Nel momento in cui verranno meno le cause che hanno determinato la sospensione, e sarà dunque possibile disinvestire, si procederà con il ribilanciamento.

La Compagnia invia all'Investitore una lettera contenente le informazioni relative all'attività di ribilanciamento.

**Attraverso le attività di gestione descritte ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo la Compagnia non presta in ogni caso alcuna garanzia di rendimento minimo o restituzione del capitale investito.**



## Art. 12 Beneficiari

### 12.1. Designazione del Beneficiario

L'Investitore indica nel modulo di proposta uno o più Beneficiari a cui la Compagnia eroga la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato. L'Investitore può revocare e/o modificare il Beneficiario in qualsiasi momento tranne:

- quando l'Investitore e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. Pertanto il riscatto, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Beneficiario;
- dopo il decesso dell'Investitore;
- dopo che, verificatosi l'evento assicurato, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

### 12.2. Variazione della designazione

L'Investitore deve comunicare le eventuali modifiche e/o revoche del Beneficiario per iscritto alla Compagnia, direttamente per posta o tramite la Filiale di riferimento e può inoltre effettuare tale variazione per testamento, indicando in modo inequivocabile il numero del contratto. In caso contrario è valida la precedente designazione.

### 12.3. Diritto proprio del Beneficiario

In virtù del contratto assicurativo, il beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art.1920 c.c.). Conseguentemente, le somme pagate al decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario: in caso di più Beneficiari, comunque individuati o individuabili, la Compagnia assegna loro la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione dell'Investitore.

## Art. 13 Prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato

### 13.1. Capitale pagato in caso di decesso dell'Assicurato

La Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari scelti dall'Investitore un importo pari al valore delle quote dei fondi collegati al contratto.

*Se il decesso dell'Assicurato avviene nei primi dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto si rinvia al successivo paragrafo 2 "Periodo di carenza".*

*Se il decesso dell'Assicurato avviene dopo un anno dalla decorrenza delle coperture assicurative, il valore totale delle quote è calcolato moltiplicando il numero delle quote collegate al contratto per il loro valore unitario, rilevato il mercoledì (utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo) della settimana successiva rispetto al giorno in cui la Compagnia riceve la comunicazione dell'avvenuto decesso, con allegato cer-*

tificato di morte. A tale valore viene sottratto l'eventuale parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 19.2 "Costi indiretti".

Il valore sopra descritto (al netto dei versamenti aggiuntivi versati da meno di un anno) è aumentato della percentuale riportata nella tabella sottostante.

Età del decesso	Percentuale dell'aumento
18 – 35 anni	25%
36 – 45 anni	15%
46 – 55 anni	10%
56 – 65 anni	5%
oltre 66 anni	1%

In ogni caso, l'aumento non può superare l'importo di 50.000 euro per polizza.

### 13.2. Periodo di carenza

Se il decesso dell'Assicurato si verifica nei primi dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto (periodo di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni, senza l'aumento percentuale.

La Compagnia non applica le limitazioni previste nel periodo di carenza se il decesso è conseguenza diretta di:

- a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Si specifica che, in ogni caso, la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza se:

- il decesso dell'Assicurato si verifica entro i primi 5 anni dalla decorrenza del contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata, oppure
- il decesso dell'Assicurato si verifica per suicidio entro i primi due anni dalla data di decorrenza del contratto.

### 13.3. Esclusioni

Il rischio morte è coperto qualunque sia la causa del de-

cesso senza alcun limite territoriale e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, ad eccezione dei casi in cui il decesso sia causato da:

- dolo dell'Investitore o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Investitore, alle condizioni del competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

In presenza di tali situazioni la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza.

## Art. 14 Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Investitore e dell'Assicurato

L'Investitore e l'Assicurato devono comunicare alla Compagnia di assicurazione le circostanze rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti (che omettono informazioni che l'Investitore e l'Assicurato avrebbero dovuto o potuto dire) relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni, la Compagnia ha diritto:

- a) quando esiste dolo o colpa grave:
- di impugnare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, trascorso questo periodo la Compagnia non può più impugnare il contratto;
  - di restituire, in caso di decesso dell'Assicurato, solo il valore delle quote assegnate al contratto se l'evento si verifica prima che sia trascorso il termine sopra indicato per l'impugnazione;
- b) quando non esiste dolo o colpa grave:
- di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza mediante dichiarazione da presentare all'Investitore;
  - di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

## Art. 15 Cambio Percorso

Trascorsi trenta giorni dall'investimento del versamento iniziale, l'Investitore può chiedere di modificare il percorso

di investimento scelto. Il cambio percorso può comportare il trasferimento ad altri fondi di tutte le quote investite in uno o più fondi oppure una parte di esse.

Se il nuovo percorso è un Percorso Libero, il trasferimento delle quote potrà essere fatto a condizione che in ciascun fondo esterno di entrata il valore minimo delle quote da trasferire sia almeno pari a 1.000 euro per fondo ad eccezione del caso in cui il Cambio Percorso sia effettuato tra Percorso Guidato e Percorso Libero.

Se invece il nuovo percorso è un Percorso Opportunità, l'unica limitazione sussiste nel caso in cui il Cliente voglia modificare la selezione Case Terze. In questo caso il trasferimento delle quote potrà essere fatto a condizione che in ciascun fondo esterno di entrata appartenente alla selezione Case Terze il valore minimo delle quote da trasferire sia almeno pari a 500 euro per fondo.

Nel caso in cui il nuovo percorso sia un Percorso Protetto, il fondo interno associato a tale percorso dipenderà dalla data di sottoscrizione della polizza, così come dettagliato nell' Art 8.3.

Nei casi in cui il cambio percorso comporti un trasferimento di quote (disinvestimento e contestuale investimento nel fondo o nei fondi collegati a percorso prescelto), la Compagnia provvede al trasferimento con le stesse modalità previste all'Articolo 16 "Trasferimento di quote tra fondi (*Switch*)".

## Art. 16 Trasferimento di quote tra fondi (switch)

### 16.1. *Switch* volontario

Trascorsi trenta giorni dall'investimento del versamento iniziale, l'Investitore può chiedere di trasferire ad altri fondi tutte le quote investite in uno o più fondi oppure una parte di esse, a condizione che alla data di richiesta di trasferimento siano rispettati i seguenti limiti:

### PERCORSI GUIDATI E PERCORSI LIBERI

- il valore minimo delle quote da trasferire nel fondo di entrata (trasferimento in entrata) e il valore minimo delle quote residue nel fondo di uscita (trasferimento parziale in uscita), devono essere almeno pari a 1.000 euro per singolo fondo. Rimane comunque la possibilità di trasferire totalmente le quote detenute sul singolo fondo. Questi limiti si applicano solo ai percorsi liberi;
- in seguito all'operazione di trasferimento il valore delle quote investite nella componente interna deve essere almeno pari al 50% e il valore investito nella componente esterna almeno pari al 10%. Questi limiti si applicano ai percorsi guidati e a quelli liberi;
- in seguito all'operazione di trasferimento il numero massimo di fondi presenti nella componente esterna deve essere pari a 10 nel Percorso Libero Base, 15 nel Percorso Libero Standard, 20 nel Percorso Libero Plus. Per tutti i percorsi liberi il numero minimo di fondi esterni deve essere pari a 5.

## PERCORSI OPPORTUNITÀ

- in caso di trasferimento parziale delle quote da un OICR della selezione Case Terze, il controvalore delle quote residue su tale OICR, calcolato sulla base dell'ultimo valore quota noto, non deve risultare inferiore a 500 euro per singolo fondo di uscita;
- la stima dell'importo da allocare in ciascun OICR della selezione Case Terze deve risultare non inferiore a 500 euro per singolo OICR di destinazione;
- il Contraente, nell'ambito della richiesta di switch seleziona la situazione finale desiderata del suo portafoglio, rispettando i limiti (per la componente interna: minimo 5.000 euro in ingresso e di residuo in uscita; per la "selezione Eurizon Capital": fra il 70% e il 100% della componente esterna);
- l'operazione di switch che modifichi la composizione della selezione Case Terze della componente esterna (fondi esterni e/o relativi pesi) comporta l'uscita dal Percorso Opportunità Predefinito
- in seguito all'operazione di trasferimento il numero massimo di fondi presenti nella componente esterna deve essere pari a 20 (di cui massimo 8 della Selezione Case Terze).

Il valore unitario delle quote utilizzato per la verifica dei limiti sopra descritti è l'ultimo noto al momento della richiesta di trasferimento.

La Compagnia provvede al trasferimento (disinvestimento e contestuale investimento nel fondo o nei fondi prescelti) il mercoledì della settimana successiva a quella di ricezione della richiesta presso la Compagnia, utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile altrimenti il primo valore quota disponibile successivo. Se il mercoledì coincide con un giorno festivo, le operazioni sono effettuate il primo giorno lavorativo successivo.

Le richieste di trasferimento arrivate in Compagnia in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì sono prese in carico il lunedì della settimana successiva; pertanto, la Compagnia provvede al trasferimento delle quote il mercoledì della seconda settimana successiva a quella della richiesta.

Per i trasferimenti in uscita dai fondi esterni, sarà sottratto al valore delle quote da trasferire la parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata, come descritto al successivo Art. 19.2 "Costi indiretti".

Si precisa che lo *switch* volontario non è applicabile al Percorso Protetto in quanto composto da un unico fondo interno.

### 16.2. Switch automatico

La Compagnia effettua un trasferimento automatico di quote da uno o più fondi in uscita a uno o più fondi in entrata a seguito dell'esercizio delle attività di gestione

della Compagnia di cui Art. 11 "Attività di Gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia": attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni; attività di aggiornamento dei Percorsi Guidati; attività di aggiornamento dei Percorsi Opportunità; attività di Salvaguardia; attività di Ribilanciamento.

La Compagnia provvede al trasferimento (disinvestimento e contestuale investimento nel fondo o nei fondi prescelti) il mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo se non è lavorativo) in cui esercita una delle attività sopra descritte utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo.

Per i trasferimenti in uscita dai fondi esterni, sarà sottratto al valore delle quote da trasferire la parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata, come descritto al successivo Art. 19.2 "Costi indiretti".

La Compagnia invia all'Investitore una lettera contenente tutte le informazioni relative allo switch automatico descrivendo le motivazioni che hanno determinato la variazione.

L'Investitore successivamente allo switch automatico può liberamente richiedere il trasferimento delle quote trasferite in un diverso fondo tra quelli disponibili.

## Art. 17 Riscatto

### 17.1. Termini

Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto e a condizione che l'Assicurato sia in vita, l'Investitore può riscattare totalmente o parzialmente le quote attribuite al contratto.

Il riscatto può essere richiesto:

- sottoscrivendo l'apposito modulo presso la Filiale di riferimento, oppure
- inviando richiesta scritta, eventualmente utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia ([www.intesasanpaololife.ie](http://www.intesasanpaololife.ie)), completa della documentazione necessaria (Art. 24) con lettera raccomandata A/R a:

**Intesa Sanpaolo Life dac**  
**1st Floor, International House**  
**3 Harbourmaster Place, IFSC**  
**Dublin D01 K8F1**  
**Ireland**  
 oppure

**Intesa Sanpaolo Life dac**  
**Ufficio Postale Milano Centro**  
**Casella Postale 450**  
**Via Cordusio 4, 20123 Milano**

**In caso di riscatto, la Compagnia non presta alcuna**

**garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito e di conseguenza l'Investitore assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote.**

**Si precisa che, a seguito di eventuali riscatti parziali pagati in precedenza e di eventuali prestazioni di decumulo corrisposte, il valore complessivo delle quote attribuite al contratto potrebbe essere inferiore a quanto versato.**

### 17.2. Riscatto totale

La Compagnia s'impegna a pagare all'Investitore una somma pari al valore totale delle quote attribuite al contratto alla data di disinvestimento, determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun fondo per il loro valore unitario rilevato il mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo se non è lavorativo) della settimana seguente la ricezione in Compagnia della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione.

A tale valore viene sottratta l'eventuale parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 19.2 "Costi indiretti".

Al capitale sopra definito sono applicati i costi di cui al successivo paragrafo 4 "Costi di riscatto".

### 17.3. Riscatto Parziale

Il riscatto parziale può essere effettuato se alla data di richiesta:

- il valore totale delle quote residue sul contratto è almeno di 50.000 euro. Questa condizione si applica a tutti i percorsi;

#### Nei Percorsi Liberi

- il valore residuo delle quote per ogni singolo fondo oggetto di riscatto parziale è almeno pari a 1.000;
- in seguito all'operazione di riscatto parziale il valore delle quote investite nella componente interna deve essere almeno pari al 50% e il valore investito nella componente esterna almeno pari al 10%;
- in seguito all'operazione di riscatto parziale il numero minimo di fondi esterni deve essere pari a 5.

#### Nei Percorsi Opportunità

- il valore residuo delle quote della componente interna deve essere almeno pari a 5.000 euro, fatto salvo il caso di disinvestimento totale dal fondo;
- il cliente sceglie liberamente quanto disinvestire dalla componente interna e da quella esterna. Il disinvestimento per la componente esterna è effettuato proporzionalmente al controvalore presente nelle due selezioni di fondi esterni;
- il riscatto parziale comporta un adeguamento del *floor*;

Il valore unitario delle quote utilizzato per la verifica delle condizioni sopra descritte è l'ultimo noto al momento del pervenimento della richiesta di riscatto.

Nei *Percorsi Liberi* si possono comunque riscattare tutte le quote investite nel singolo fondo.

Nei *Percorsi Guidati*, l'Investitore indica l'importo che vuole riscattare e la percentuale di disinvestimento dal fondo interno. La Compagnia disinveste proporzionalmente all'ultima ripartizione dell'investimento indicata dall'Investitore così come definita all'Art. 11.4 "Attività di ribilanciamento". Nel rispetto dei limiti sopra indicati, l'Investitore può comunque indicare una diversa percentuale di disinvestimento dal fondo interno.

Nei *Percorsi Liberi* e nel *Percorso Protetto*, l'Investitore indica i fondi (in caso di Percorsi Liberi) dai quali vuole disinvestire ed il numero di quote da riscattare da ogni fondo. La Compagnia si impegna a pagare all'Investitore una somma pari al valore totale delle quote oggetto della richiesta di riscatto alla data di disinvestimento, secondo le modalità previste per il riscatto totale.

Nei *Percorsi Guidati*, nei *Percorsi Liberi* e nei *Percorsi Opportunità* sarà sottratta l'eventuale parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 19.2 "Costi indiretti".

Agli importi come sopra definiti, saranno applicati i costi di cui al successivo paragrafo 4 "Costi di riscatto".

Il contratto rimane attivo per le quote non riscattate.

### 17.4. Costi di riscatto

Nella seguente tabella sono riportati i costi d'uscita dal contratto in funzione degli anni interamente trascorsi dall'investimento di ogni versamento:

Anni interamente trascorsi	Costi di riscatto
Meno di un anno (*)	2,50%
1 anno	2,00%
2 anni	1,50%
3 anni	1,00%
4 anni	0,50%
5 anni o più	0,00%

(\*) La percentuale si applica solo ai versamenti aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile riscattare dopo un anno dall'inizio del contratto. Si precisa che la Compagnia non trae benefici finanziari dall'applicazione dei suddetti costi di riscatto, che sono integralmente riconosciuti al fondo/polizza.

L'applicazione di tali costi all'ammontare che si intende riscattare segue la cosiddetta logica FIFO (First In First Out). Questo significa che il disinvestimento dei versamenti effettuati avverrà a partire dai primi investimenti, per poi disinvestire in modo progressivo quelli effettuati più recentemente, fino al raggiungimento del valore di riscatto richiesto.

**Esempio\*:** prima di tutto bisogna determinare quanto dei versamenti effettuati è "assorbito" dal valore di riscatto richiesto, riproporzionando i versamenti investiti oggetto di riscatto al loro valore totale alla data di richiesta di riscatto:



A = Valore totale dei versamenti: € 110.000  
 B = Valore totale delle quote alla data della richiesta di riscatto: € 140.000.  
 C = Valore di riscatto richiesto = € 25.000  
 $A/B = 110.000/€ 140.000 = 78,57\% =$  peso dei versamenti investiti sul loro valore totale alla data di richiesta di riscatto  
 $C \times (A/B) = € 25.000 \times 78,57\% = 19.642,86$

Il valore così ottenuto deve essere confrontato con il versamento effettuato da più tempo, per verificare se è necessario o meno ricorrere al disinvestimento del versamento immediata-mente successivo.

19.642,86 è minore di 100.000 (1), quindi l'unica penale di riscatto da applicare all'ammontare da riscattare è quella corrispondente alla durata in anni del versamento di € 100.000, cioè il 2,00%.

Valore dell'importo riscattato al netto dei costi di riscatto e al lordo dell'imposizione fiscale =  $25.000 - (25.000 \times 2,00\%) = € 24.500$

In caso di riscatto parziale si applica il costo di riscatto come sopra descritto. In ogni caso il costo minimo applicato è pari a 20 euro, anche se sono trascorsi cinque anni dalla data di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).

\* L'esempio si basa sull'ipotesi che il riscatto avvenga il 12 luglio 2018

Modalità di versamento	Versamento iniziale	Versamento aggiuntivo
Data versamento	14/10/2016	16/11/2017
Valore del versamento (A)	€ 100.000 (1)	€ 35.000 (2)
Tempo trascorso (in anni)	1,75	0,66
Valore totale del versamento alla data della richiesta di riscatto (B)	€ 140.000	

### 17.5. Eccezioni

Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile procedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione l'Investitore potrà richiedere nuovamente il riscatto.

## Art. 18 Decumulo finanziario

L'Investitore, trascorsi cinque anni dalla decorrenza del contratto, può attivare l'opzione di decumulo, che prevede l'erogazione di prestazioni ricorrenti attraverso il disinvestimento di quote dei fondi abbinati al contratto. Il capitale oggetto di decumulo è pari al totale dei versamenti investiti da più di cinque anni al netto di eventuali riscatti parziali.

In caso di versamenti aggiuntivi, al fine di ricomprenderli nel capitale oggetto di decumulo, è necessario che l'Investitore attivi l'opzione una volta che tutti i versamenti aggiuntivi che vuole includere nel capitale oggetto di decumulo siano stati investiti da almeno cinque anni. I versamenti che alla data di attivazione dell'opzione risulteranno investiti da meno di cinque anni non saranno ricompresi nel capitale oggetto di decumulo. Qualora fossero intervenuti dei riscatti parziali, il capitale oggetto di decumulo si ridurrà dell'ammontare dei versamenti corrispondenti ai riscatti parziali secondo la logica FIFO (anche in caso di riscatti parziali effettuati successivamente all'attivazione dell'opzione di decumulo il capitale oggetto di decumulo sarà ridotto dell'ammontare dei premi corrispondenti al riscatto parziale).

Le prestazioni ricorrenti sono corrisposte annualmente fino a raggiungere un ammontare massimo pari all'80% del minimo fra il capitale oggetto di decumulo e il valore del contratto al momento dell'attivazione dell'opzione.

Il disinvestimento di quote, indipendentemente dal percorso di appartenenza dell'Investitore, sarà effettuato proporzionalmente a quanto investito in ciascun fondo al momento della corresponsione di ciascuna prestazione di decumulo. Una volta raggiunta la capienza del capitale oggetto di decumulo, l'opzione viene automaticamente sospesa.

In ogni caso l'opzione si disattiva automaticamente in caso di estinzione del contratto a seguito del decesso dell'assicurato.

La prestazione ricorrente è distribuita alla data di ricorrenza stabilita, ed è pari a:

- 5% o 10% del capitale oggetto di decumulo, oppure
- una cifra fissa pari a 4.000 euro o 8.000 euro.

L'importo della prestazione è calcolato alla data di ricorrenza del 5 giugno. Il calcolo della prestazione ricorrente avverrà il mercoledì coincidente, o il primo successivo il 5 giugno di ogni anno (ricorrenza). Se quest'ultimo fosse un giorno festivo il calcolo sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Disattivazione: l'Investitore può disattivare la prestazione ricorrente, con effetto a partire dalla ricorrenza successiva, a condizione che la richiesta arrivi in Compagnia entro sessantuno giorni dalla prima data di ricorrenza successiva.

In caso contrario, disattivazione ha effetto a partire dalla seconda data di ricorrenza successiva.

Se l'opzione di decumulo è stata disattivata, non potrà più essere riattivata successivamente.



La Compagnia si riserva in caso di decesso dell'Assicurato, la facoltà di agire per il recupero delle eventuali prestazioni ricorrenti pagate e non dovute all'Investitore.

## Art. 19 Costi

### 19.1. Costi diretti

*Spese di emissione*

Non previste.

*Costi di caricamento*

Non previsti.

*Costi delle garanzie previste dal contratto*

Non previsti.

*Costi di cambio percorso*

Non previsti.

*Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)*

Non previsti.

*Costi di riscatto*

Si rinvia all'Art. 17.4

### 19.2. Costi indiretti

*Costi di gestione*

Una commissione annua di gestione definita sulla base del profilo di rischio sottostante ciascun percorso è:

- applicata proporzionalmente ogni settimana sul patrimonio netto del fondo per i Fondi Interni;
- calcolata settimanalmente e prelevata mensilmente tramite disinvestimento delle quote per la parte del capitale investita nei Fondi Esterni;

La commissione comprende i costi delle attività della Compagnia descritte all'Art 11, i costi di attuazione della politica di investimento dei fondi interni, i costi di amministrazione del fondo, i costi di pubblicazione sui quotidiani del valore della quota per i Fondi Interni, i costi per la copertura assicurativa caso morte.

Percorsi	Commissione annua di gestione
Percorso Guidato Base	1,65%
Percorso Guidato Standard	1,85%
Percorso Guidato Plus	2,10%
Percorso Libero Base	1,65%
Percorso Libero Standard	1,85%
Percorso Libero Plus	2,10%
Percorso Protetto	1,90%
Percorso Opportunità Base	1,65%
Percorso Opportunità Standard	1,85%
Percorso Opportunità Plus	2,10%

In caso di decesso dell'Assicurato, Cambio Percorso, Trasferimento di quote tra fondi (switch), Riscatto totale e parziale, Recesso, e in tutte le Attività di gestione della Compagnia (Art. 11) laddove queste comportino un disinvestimento di quote dai fondi esterni, viene trattenuto dall'importo da liquidare/trasferire l'eventuale quota parte della commissione annua di gestione maturata sui fondi esterni oggetto di movimentazioni in uscita e non ancora prelevata.

#### *Costo della Protezione Individuale*

Tale costo è applicato mensilmente sul controvalore della componente esterna dei Percorsi Opportunità e dipende alla Volatilità della componente Esterna risultante. In particolare:

- se la volatilità calcolata per la componente esterna è inferiore a 5%, il costo della protezione sarà pari a 0,35%;
- se la volatilità calcolata per la componente esterna è superiore a 5% ma inferiore a 9%, il costo della protezione sarà pari a 0,40%;
- se la volatilità calcolata per la componente esterna è superiore a 9%, il costo della protezione sarà pari a 0,55%

La Compagnia comunicherà al Cliente il costo effettivo della protezione in occasione dell'invio della Lettera di conferma polizza o di conferma di attivazione della protezione stessa a seguito di cambio percorso o switch.

#### *Costi dei fondi sottostanti i Fondi Interni*

I costi degli OICR in cui investono i fondi interni sono:

<b>Costi di sottoscrizione e rimborso quote di OICR</b>	<b>0%</b>
<b>Costo di gestione annua gravante sugli OICR</b>	
<b>Comparti <i>Monomanager</i></b>	
Monetario	Massimo 0,30%
Obbligazionario	Massimo 1,00%
Azionario	Massimo 1,20%
Flessibile / Total Return	Massimo 1,50%
<b>Comparti <i>Multimanager</i></b>	
Monetario	Massimo 0,40%
Obbligazionario	Massimo 1,20%
Azionario	Massimo 1,50%
Flessibile / Total Return	Massimo 2,00%
<b>Commissione di <i>performance</i>*</b>	<b>Massimo 30%</b>
<b>gravante sugli OICR</b>	

\* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento

Il costo di gestione e i costi sostenuti per l'acquisto degli OICR possono variare durante la vita del contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del fondo interno. La Compagnia informa l'Investitore di eventuali variazioni nel costo di gestione con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

L'Investitore ha trenta giorni di tempo per chiedere il trasferimento gratuito delle quote ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza senza l'applicazione di costi aggiuntivi e/o penali di riscatto.

#### *Commissione di incentivo (o di performance) sui Fondi Interni*

Nella tabella si riportano i fondi per cui è prevista la commissione di incentivo e il relativo importo:

<b>Fondo interno</b>	<b>Commissione di incentivo (o performance)</b>
Exclusive Base Exclusive Standard Exclusive Plus	15% dell'eventuale extra-rendimento
Exclusive Protetto Exclusive Protetto 2017	Non prevista

In ciascun anno di vita del fondo interno, nei casi in cui è prevista una commissione di incentivo, l'extra rendimento viene determinato dividendo il valore della quota rilevato nell'ultima data di valorizzazione nel mese di Gennaio, per il valore teorico della quota ottenuto incrementando l'High Water Mark (HWM) del rendimento del parametro di riferimento, come sotto riportato e sottraendo l'unità. L'HWM è definito come segue: alla data di lancio del prodotto l'HWM coincide con il valore quota iniziale del fondo pari a 10 euro; successivamente, l'HWM viene aggiornato in corrispondenza all'ultimo giorno di quota-

zione del mese di Gennaio di ciascun anno prendendo il più alto tra il valore quota registrato a tale data e l'HWM precedente.

Il parametro di riferimento ai fini del calcolo del suddetto extra-rendimento varia in funzione del fondo, come rappresentato nella seguente tabella:

<b>Fondo interno</b>	<b>Parametro</b>
Exclusive Base	100% indice Barclays Euro T-Bill + 0,25% anno
Exclusive Standard	100% indice Barclays Euro T-Bill + 1,25% anno
Exclusive Plus	100% indice Barclays Euro T-Bill + 1,75% anno

Per tutti i fondi con commissione di incentivo, il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all'extra-rendimento maturato rispetto all'ultima data di valorizzazione del mese di Gennaio dell'anno precedente.

L'aliquota percentuale ottenuta come sopra descritto viene applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di Gennaio dell'anno precedente e la data di valorizzazione,
- e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nella data di valorizzazione.

L'importo della commissione di performance è prelevato dal fondo annualmente. È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di over-performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.

#### *Costi sostenuti per l'acquisto dei Fondi Esterni e relative commissioni di incentivo (o di performance)*

Nell'allegato A alla Sintesi dell'Offerta vengono indicate le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o performance) gravanti sui singoli Fondi Esterni collegabili al contratto. Per le modalità di applicazione delle commissioni di incentivo si rinvia ai Regolamenti delle singole Società di Gestione del risparmio/SICAV.

La Compagnia riconoscerà all'Investitore le eventuali utilità derivanti da retrocessione delle commissioni di gestione gravanti sui fondi esterni. Tali utilità saranno riconosciute tramite aumento del numero delle quote associate al contratto.

#### *Costo per la copertura caso morte*

Una quota pari allo 0,18% del patrimonio del fondo, pagata con una parte del costo di gestione, è destinata a coprire la maggiorazione prevista in caso di decesso.

#### *Altri costi*

Per tutti i fondi interni sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del fondo interno e le spese

di pubblicazione sui quotidiani del valore della quota del fondo stesso.

## Art. 20 Variazioni contrattuali

La Compagnia può modificare unilateralmente le presenti condizioni contrattuali e i regolamenti dei Fondi Interni nelle seguenti ipotesi:

- 1) Necessità di adeguamento a norme comunitarie, a norme di legge ed a regolamenti delle Autorità di Controllo successivi alla stipulazione del presente contratto;
- 2) Necessità di ripristino dell'originario equilibrio contrattuale a seguito di alterazione causata da sopravvenuta normativa fiscale applicabile al presente Contratto o alla Compagnia.

Di tali variazioni deve essere data tempestiva comunicazione all'Investitore contraente.

Al di fuori dei casi sopra previsti, la Compagnia può apportare, previo preavviso di sessanta giorni all'Investitore, variazioni unilaterali delle presenti condizioni e dei regolamenti dei Fondi Interni ogniqualvolta ricorra un giustificato motivo in tal senso, purché la variazione non si traduca per l'Investitore Contraente in una modifica in senso negativo delle condizioni economiche. Nel caso di modifiche unilaterali al Contratto o ai Regolamenti diverse da quelle di cui ai punti 1), 2) del presente Art. 20, l'Investitore avrà la facoltà di recedere dal Contratto manifestando la propria volontà mediante lettera necessariamente spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare entro sessanta giorni dal momento della comunicazione delle variazioni a:

**Intesa Sanpaolo Life dac**  
**1st Floor, International House**  
**3 Harbourmaster Place, IFSC**  
**Dublin D01 K8F1**

**Ireland**  
oppure

**Intesa Sanpaolo Life dac**  
**Ufficio Postale Milano Centro**  
**Casella Postale 450**  
**Via Cordusio 4, 20123 Milano**

La dichiarazione di recesso avrà, anche agli effetti del calcolo della somma dovuta dalla Compagnia, la stessa efficacia della dichiarazione di riscatto.

In caso di mancato esercizio da parte dell'Investitore della facoltà di recesso nel sopra indicato termine di sessanta giorni, le modifiche contrattuali diverranno efficaci allo scadere del sessantesimo giorno dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.

## Art. 21 Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse degli Investitori, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per gli Investitori e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

## Art. 22 Nuovi fondi

La Compagnia può istituire nuovi fondi interni o introdurre nuovi fondi esterni da collegare al presente contratto nei quali investire con le modalità previste agli articoli 7 "Attribuzione delle quote" e 16 "Trasferimento di quote tra fondi (*switch*)".

## Art. 23 Reset della protezione

L'investitore che sia in un Percorso Opportunità ha la facoltà, in qualsiasi momento della vita contrattuale, di richiedere il reset della protezione.

Tramite tale opzione l'investitore potrà richiedere la riduzione del livello del floor portandolo all'80% del controvalore investito nella Componente esterna come risultante alla data di valorizzazione della settimana successiva alla data di richiesta di reset della protezione.

L'operazione può determinare sia una riduzione del floor al di sotto del valore inizialmente fissato in applicazione dell'Art. 10.1, sia un ribilanciamento tra la sotto-componente di performance e la sotto-componente di protezione per effetto della strategia di protezione.

## Art. 24 Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta

### 24.1. Pagamenti entro venti giorni

La Compagnia paga quanto dovuto entro venti giorni dalla data di ricezione in Compagnia dell'ultimo dei do-

cumenti indicati al successivo paragrafo 3 "Documenti". Dopo tale termine, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto gli interessi moratori sino alla data di effettivo pagamento.

Tali interessi sono dovuti al tasso determinato dalla legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### 24.2. Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti sono effettuati tramite accredito in conto corrente bancario dell'avente diritto; per questo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN e BIC unitamente ai dati dell'intestatario del conto corrente) su cui effettuare il pagamento.

I pagamenti delle prestazioni verranno effettuati esclusivamente tramite Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale Financial Institutions Langhirano (PR) – CAB 12711, ABI 03069. La Compagnia si riserva di comunicare all'Investitore eventuali variazioni in merito alla istituzione bancaria ed alla relativa agenzia situata in Italia da essa incaricata del pagamento delle prestazioni.

La Compagnia dichiara che non procederà al pagamento delle prestazioni in "Paesi o territori a rischio", cioè quelli che non fanno parte della "Prescribed Countries List" e non hanno quindi un regime antiriciclaggio equivalente – S.I. No. 347/2012, Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Section 31) Order 2012 – e, in ogni caso, in quei Paesi indicati da organismi internazionali competenti (per esempio GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o non cooperativi nello scambio anche in materia fiscale.

#### 24.3. Documenti

Per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento ed individuare gli aventi diritto, la Compagnia deve ricevere, tramite la filiale o direttamente, i documenti necessari:

##### Ripensamento

Richiesta effettuata dall'Investitore (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica) firmata e datata, con indicazione del numero della proposta di polizza e con allegata una copia del modulo di proposta.

##### Revoca

Richiesta firmata dall'Investitore (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica).

##### Recesso

- richiesta firmata dall'Investitore (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica);
- dichiarazione di non residenza in Irlanda, compilata e firmata in originale dall'Investitore (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica).

##### Decesso dell'Assicurato

- comunicazione del decesso con la richiesta di pagamento firmata da ciascun Beneficiario;
- codice fiscale (o partita IVA in caso di persona giuridica), copia di un documento identificativo valido firmato ed indirizzo completo di ciascun Beneficiario;
- originale o copia autentica del certificato di morte dell'Assicurato con indicazione della data di nascita;
- dichiarazione di non residenza in Irlanda, compilata e firmata in originale da ciascun Beneficiario;
- consenso espresso al trattamento dei dati personali generali e sensibili firmato in originale da ciascun Beneficiario;
- copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare, con cui si autorizza chi esercita la potestà parentale o il curatore o l'amministratore di sostegno, alla riscossione del capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci.

**Se il pagamento fa riferimento ad un'indicazione generica di erede quale beneficiario, si distingue fra le seguenti ipotesi:**

#### 1. qualora l'assicurato sia deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie si richiede la seguente documentazione:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che:
  - per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento;
  - quali sono gli unici eredi legittimi, il loro grado di parentela con l'assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire.

#### 2. qualora l'assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede la seguente documentazione:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
  - gli estremi del/i testamento/i
  - che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;
- copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione al fine di verificare eventuali revoche o modifiche del beneficiario.

**Se il pagamento fa riferimento ad una designazione di beneficiario nominativamente individuato o altrimenti individuabile, si distingue fra le seguenti ipotesi:**

#### 1. qualora l'assicurato sia deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie si richiede la seguente documentazione:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui

risulti che per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento.

**2. qualora l'assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede la seguente documentazione:**

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l'Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
  - gli estremi del/i testamento/i
  - che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;
- copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione al fine di verificare eventuali revoche o modifiche del beneficiario.

**Riscatto totale e parziale**

- richiesta firmata dall'Investitore (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica), utilizzando eventualmente l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia ([www.intesasanpaololife.ie](http://www.intesasanpaololife.ie));
- dichiarazione di non residenza in Irlanda, compilata e firmata in originale dall'Investitore;
- autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato;
- una visura camerale vecchia non più di sei mesi se l'Investitore è persona giuridica;
- una copia dello statuto se l'Investitore è un'associazione o un ente religioso.

**Pegno**

Per i pagamenti conseguenti a recesso, riscatto totale o parziale e decesso dell'Assicurato, è richiesto l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

**Ulteriori documenti necessari**

Per tutti pagamenti della Compagnia è richiesto il codice fiscale dei Beneficiari. È altresì, richiesto il modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007 e successive modifiche) compilato con i dati dei beneficiari.

**Richieste motivate di altri documenti**

La Compagnia si riserva di chiedere ulteriore documentazione al fine di effettuare la liquidazione del capitale, in considerazione di particolari esigenze istruttorie o allo scopo di adempiere a specifiche disposizioni di legge, ad esempio:

- dichiarazione di residenza fiscale, compilata e firmata in originale dall'Investitore o da ciascun Beneficiario;
- una procura speciale conferita dal beneficiario dalla quale risulti esplicitamente il potere di richiedere la liquidazione della polizza.

Altra documentazione può essere richiesta per particolari esigenze istruttorie o allo scopo di adempiere a specifiche disposizioni di legge.

**24.4. Modalità di invio della documentazione**

La documentazione richiesta deve essere inoltrata:

- tramite la Filiale di riferimento oppure
- inviando richiesta scritta con lettera raccomandata A/R a:

**Intesa Sanpaolo Life dac**  
**1st Floor, International House**  
**3 Harbourmaster Place, IFSC**  
**Dublin D01 K8F1**  
**Ireland**  
oppure

**Intesa Sanpaolo Life dac**  
**Ufficio Postale Milano Centro**  
**Casella Postale 450**  
**Via Cordusio 4, 20123 Milano**

**24.5. Prescrizione**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (Legge 17 dicembre 2012, n. 221). La Compagnia è tenuta a devolvere ad un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti agli Investitori e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

---

**Art. 25**

**Turbativa dei mercati ed esclusione responsabilità della Compagnia**

La Compagnia non è chiamata a rispondere degli eventuali danni cagionati all'Investitore a seguito di mancata valorizzazione dei fondi o ritardata liquidazione delle prestazioni quando tali fatti sono stati determinati da eventi eccezionali e imprevedibili, oggettivamente non dipendenti o non controllabili dalla Compagnia stessa.

---

**Art. 26**

**Variazione della domiciliazione postale e bancaria dell'Investitore**

Durante il contratto, l'Investitore può variare l'indirizzo presso cui riceve la corrispondenza relativa al contratto.

L'Investitore può anche variare il conto corrente di accredito delle somme dovute dalla Compagnia a condizione che sia intestato (o cointestato) a chi ha diritto alla prestazione stessa.

L'originale della richiesta di variazione, firmato dall'Investitore, deve essere inviato in Compagnia allegando una copia di un documento valido di identificazione dell'Investitore e di ogni eventuale cointestatario del conto corrente. La variazione di domiciliazione postale e bancaria per la Compagnia ha effetto dopo dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa.



## Art. 27 Prestiti

Non è prevista l'erogazione di prestiti sulla polizza da parte di Intesa Sanpaolo Life dac.

## Art. 28 La cessione del contratto

### 28.1. Facoltà del Cliente

L'Investitore ha la facoltà di richiedere alla Compagnia di cedere a terzi il presente contratto.

### 28.2. Efficacia

La cessione del contratto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del contraente, abbia accettato tale cessione e ne abbia fatto annotazione sull'originale del contratto o una sua appendice.

### 28.3. Modalità di richiesta della cessione

La richiesta, debitamente sottoscritta dal contraente cedente e dal contraente cessionario, deve essere inoltrata alla Compagnia con l'indicazione dei dati anagrafici e di residenza del contraente cessionario. Alla richiesta devono essere inoltre allegati copia di un documento di identità in corso di validità, sia del contraente cedente sia di quello subentrante.

Inoltre la Compagnia dovrà ricevere l'attestazione di identificazione e adeguata verifica del contraente subentrante ai fini antiriciclaggio. L'attestazione di identificazione e adeguata verifica può essere rilasciata attraverso apposito modulo in uso presso una delle filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo oppure presso altro intermediario finanziario, banca o ente creditizio tenutario di un rapporto continuativo (bancario/finanziario) in essere con il contraente subentrante e dovrà riportare il timbro della filiale del Gruppo Intesa Sanpaolo o dell'intermediario finanziario, banca o ente creditizio e la firma dell'addetto che abbia provveduto ad adempiere gli obblighi di identificazione e adeguata verifica in presenza del contraente subentrante medesimo.

Tale modulistica dovrà essere obbligatoriamente trasmessa da parte dell'intermediario che ha effettuato l'identificazione, o tramite PEC certificata all'indirizzo [doc.intesasanpaololife@legalmail.it](mailto:doc.intesasanpaololife@legalmail.it), [doc.intesasanpaololife@legalmail.it](mailto:doc.intesasanpaololife@legalmail.it) o tramite raccomandata A/R a:

**Intesa Sanpaolo Life dac**  
1st Floor, International House  
3 Harbourmaster Place, IFSC  
Dublin D01 K8F1  
Ireland  
oppure

**Intesa Sanpaolo Life dac**  
Ufficio Postale Milano Centro  
Casella Postale 450  
Via Cordusio 4, 20123 Milano

## Art. 29 Pegno e vincolo

### 29.1. Facoltà del cliente

L'Investitore ha la facoltà di dare in pegno o comunque vincolare il credito derivante da presente contratto a condizione che l'ente pignoratorio e/o vincolatario non coincida con l'intermediario che ha collocato il presente contratto, in conformità alla normativa in materia di conflitto di interessi.

La Compagnia può opporre al creditore pignoratorio le eccezioni che le spetterebbero verso l'Investitore originario sulla base del presente contratto (art. 2805 Codice Civile).

### 29.2. Efficacia

Questi atti diventano efficaci quando, dopo il ricevimento di una comunicazione scritta da parte dell'Investitore, la Compagnia ne ha preso nota sul certificato di polizza o su apposita appendice del medesimo.

### 29.3. Assenso scritto

In caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto totale o parziale richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratorio o dell'ente vincolatario.

## Art. 30 Non pignorabilità e non sequestrabilità (Art. 1923 Codice Civile)

Le somme dovute dalla Compagnia all'Investitore o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti dalla legge.

## Art. 31 Imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'Investitore, del Beneficiario o di chi ha diritto alla prestazione, e sono applicate al momento del ricevimento del capitale.

Il regime fiscale applicabile al contratto è quello del paese di residenza dell'avente diritto. Intesa Sanpaolo Life opera in Italia in regime di sostituto d'imposta.

## Art. 32 Norme di riferimento

Al contratto si applica la legge italiana.

## Art. 33 Arbitrato per le controversie Finanziarie

Il 3 giugno 2016 è stato istituito, presso la Consob, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) delibera n.

19602 del 4 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 19 maggio 2016 – che ha adottato anche il regolamento dell'Arbitro. L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per l'investitore. Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) tra l'investitore e l'intermediario collocatore del prodotto in caso di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza.

Per presentare il ricorso e avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura consultare il sito: <https://www.acf.consob.it/>

---

### Art. 34

#### Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente

Tutte le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di Mediazione secondo la procedura prevista dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche da effettuare innanzi l'Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

La richiesta di Mediazione può essere inviata presso uno dei seguenti recapiti:

**Intesa Sanpaolo Life dac  
Ufficio Legale  
1st Floor, International House  
3 Harbourmaster Place, IFSC  
Dublin D01 K8F1  
Ireland**

**a-mail: [relazionicienti.intesasanpaololife@pec.it](mailto:relazionicienti.intesasanpaololife@pec.it)  
fax: +353 1.6617727**

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Se la Mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

---

### Art. 35

#### Politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative: consenso al rilascio di informazioni alle Autorità Fiscali e Governative

Il Gruppo e la Compagnia collaborano con le Autorità Fiscali e Governative allo scopo di combattere i fenomeni di riciclaggio di denaro, evasione fiscale o altre attività illegali. La Compagnia potrebbe quindi, ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili, comunicare alle Autorità Fiscali e Governative del Paese di appartenenza dell'Investitore l'identità dello stesso e alcune informazioni relative al Contratto assicurativo.

## ALLEGATO 1

**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

La presente informativa è rilasciata congiuntamente da:

- **Intesa Sanpaolo Life dac**, con sede in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC– Dublin 1, Ireland (di seguito “Intesa Sanpaolo Life”), società stipulante il contratto di assicurazione è “Titolare” del trattamento dei suoi/vostri dati personali secondo quanto previsto dal Data Protection Act 1988, come modificato dal Data Protection Act (Amendment) 2003 (di seguito anche “Legge irlandese”) e tratterà i suoi/vostri dati personali in conformità della presente informativa e nel rispetto della Legge irlandese;
- **Intesa Sanpaolo Spa**, con sede in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Italia (di seguito anche “Banca”), in quanto soggetto che riceve direttamente i dati personali rilasciati da coloro che sono interessati a concludere il contratto relativo alla presente proposta di assicurazione, è “titolare” del trattamento dei suoi/vostri dati personali e pertanto soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (di seguito anche “Codice Privacy”) e tratterà i suoi/vostri dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Codice Privacy.

Intesa Sanpaolo Life e Intesa Sanpaolo spa sono di seguito indicati congiuntamente anche come “Titolari”.

**A) NATURA DEI DATI RACCOLTI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I Titolari raccolgono e trattano i dati personali degli investitori-contraenti la polizza, degli assicurati (nel caso in cui siano diversi dalle persone degli investitori-contraenti) e dei beneficiari, quali dati identificativi, indirizzi, numeri telefonici, indirizzi e-mail, codice fiscale, partita IVA, numero di documento identificativo, dati bancari. Al fine di dare esecuzione alle obbligazioni previste dal contratto i Titolari potranno trattare anche dati personali “sensibili” (es. dati sulla salute, dati relativi alle sue opinioni politiche e sindacali e/o alle sue convinzioni religiose, ai sensi della sezione 2B Data Protection Act 2003 e ai sensi dell’art. art. 4 comma 1 lett. D) D. Lgs. 196/03) dell’investitore-contraente o dell’assicurato come ad esempio i dati risultanti dal certificato di morte. I dati da lei/voi comunicati ai Titolari al momento della sottoscrizione della proposta e della conclusione del contratto sono soggetti ad un trattamento finalizzato alla conclusione del contratto e all’esecuzione dello stesso. In particolare si informa l’investitore-contraente che i dati verranno trasmessi, così come indicati nella proposta di contratto, compilata dall’investitore-contraente, a Intesa Sanpaolo Life al fine di procedere alla conclusione gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione nonché all’eventuale fase di liquidazione dei sinistri attinenti all’attività assicurativa.

Previo suo/vostro preventivo consenso, il trattamento può essere anche diretto all’espletamento da parte di Intesa Sanpaolo Life e di altre società del gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito il “Gruppo”) delle seguenti finalità con riferimento a prodotti e servizi propri, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero di società terze: (i) svolgere attività funzionali alla promozione e vendita dei prodotti e servizi, (ii) effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction e (iii) offrire prodotti e servizi specificatamente individuati attraverso l’elaborazione dei dati personali relativi a preferenze, abitudini, scelte di consumo, ecc. (nel seguito unitariamente considerate le “Attività Promo-Commerciali”). I suoi dati personali potranno altresì essere ceduti a società del Gruppo Intesa Sanpaolo che, in via autonoma, li utilizzeranno per lo svolgimento delle **Attività Promo-Commerciali** con riferimento a prodotti e servizi propri, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero di società terze. Le Attività Promo-Commerciali potranno essere compiute direttamente dalle singole società interessate ovvero potranno essere svolte tramite società terze specializzate attraverso o con l’ausilio: (i) di visite a domicilio, (ii) di interviste personali / somministrazione di questionari, (iii) di manifestazioni a premio, (iv) della posta ordinaria o elettronica, (v) del telefono (anche cellulare), (vi) del telefax, (vii) di internet, (viii) di SMS/ MMS e (ix) di altri sistemi di comunicazione a distanza anche automatizzati.

**B) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

In relazione alle indicate finalità il trattamento viene realizzato da soggetti incaricati dai titolari per mezzo di operazioni quali: raccolta, registrazione e organizzazione/elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela. Il trattamento viene effettuato anche con ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

Il trattamento è svolto direttamente da Intesa Sanpaolo Life nella sede irlandese per mezzo di dipendenti incaricati del trattamento e nel pieno rispetto della Legge irlandese con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento può essere altresì svolto - per finalità inerenti la conclusione e l'esecuzione del contratto ed altresì per scopi di informazione e promozione commerciale, se acconsentiti dagli interessati - da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento nonché da società cui sono stati esternalizzati alcuni servizi in outsourcing anch'essi come responsabili e/o incaricati del trattamento.

In ogni caso tutti i dati verranno trattati nel rispetto del Data Protection Act 2003 (section 2) e del Codice Privacy D.Lgs 196/03 (art. 11) laddove si prevede, tra l'altro, che i dati stessi siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento; conservati in una forma che permetta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati sono stati trattati.

**C) CONFERIMENTO DEI DATI**

Si informa/no l'investitore-contraente e/o l'assicurato che il conferimento dei propri/ loro dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge statale applicabile, regolamento o normativa comunitaria (a titolo di esempio: per antiriciclaggio);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso. Il conferimento dei dati trattati per le sole Attività Promo-Commerciale è assolutamente facoltativo e il rifiuto di rispondere non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, inibendo solamente la possibilità di svolgere le attività indicate al precedente punto C) lett. c).

**D) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DATI**

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto c, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto c, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

**E) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

Ai soli fini della conclusione, gestione ed esecuzione del contratto da parte di Intesa Sanpaolo Life e secondo quanto previsto al precedente punto B) i dati raccolti saranno trasmessi all'estero presso Intesa Sanpaolo Life, la quale li tratterà nel pieno rispetto della Legge Irlandese.

**F) COMUNICAZIONE DI DATI**

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto A) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; brokers

ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio banche SIM o promotori); legali, soggetti a cui è affidata la gestione del call center nonché società di servizi informatici o di archiviazione; a soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela e Autorità di vigilanza ed altri soggetti pubblici italiani ed irlandesi quali ad esempio Central Bank of Ireland, IVASS, Banca d'Italia, Consob, Covip, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Garda Síochána, the Irish Revenue Commissioners); organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo. Inoltre, per le finalità di cui al punto A) a società del Gruppo (società controllante, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e a società di servizi informatici e di marketing incaricate dalle medesime società del Gruppo. Per le finalità di cui al punto C), lett. c) i suoi dati personali (non sensibili) possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza; a società specializzate nella rilevazione della qualità dei servizi, nelle ricerche di mercato, nell'informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi; a soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (call center, help desk, ecc.); a studi e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; a società di servizi informatici o telematici, di archiviazione e postali cui possono venire affidati compiti di natura tecnico amministrativa. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda la comunicazione a queste categorie di soggetti (laddove operino come autonomi titolari del trattamento) ed il trattamento correlato dei dati da parte loro sempre per le finalità di cui al punto 2, lett. c) ed è facoltativo.

#### **G) DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Ai sensi della Legge irlandese e del Codice Privacy, le/vi sono riconosciuti specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dai Titolari, per i dati di propria competenza, la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento con strumenti elettronici e delle modalità e finalità su cui si basa il trattamento, degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati nonché l'attestazione che queste medesime operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi al trattamento dei propri dati personali a fini di invio del materiale pubblicitario o di vendita diretta i per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### **H) TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

Titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa, sono Intesa Sanpaolo Life dac, con sede legale in International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC– Dublin 1, Ireland, Intesa Sanpaolo Spa con sede in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino. Le istanze relative all'esercizio dei diritti di cui al punto G) possono essere inoltrate per iscritto direttamente a Intesa Sanpaolo Life dac.



## SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA

(Informativa aggiornata a marzo 2018)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice Privacy") e secondo quanto previsto dal Data Protection Act 1988, come modificato dal Data Protection Act (Amendment) 2003 (di seguito anche "Legge Irlandese"), Intesa Sanpaolo Life dac appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "Società"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa – nella Sua qualità di "Interessato" – circa l'utilizzo dei Suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.

### Finalità del trattamento dei dati

I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

### Modalità di trattamento dei dati

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

- a) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- d) La generazione delle chiavi private di decifratura dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- e) La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) Il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
- g) L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard

internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet [www.intesasanpaololife.ie](http://www.intesasanpaololife.ie)

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di firma grafometrica, effettuato presso una delle Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, lei può rivolgersi direttamente alla Società, o al Responsabile specificatamente designato per il riscontro agli interessati, scrivendo a Intesa Sanpaolo Life dac – Compliance – International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC– Dublin 1, Ireland oppure a [Compliance@intesasanpaololife.ie](mailto:Compliance@intesasanpaololife.ie)

**Exclusive**Insurance

**Intesa Sanpaolo Life dac**

1st Floor, International House,  
3 Harbourmaster Place, IFSC  
Dublin D01 K8F1 - Ireland

Tel. + 353-1-6617707 - Fax + 353-1-6617727 Registered No: 284248

Gruppo Intesa Sanpaolo